



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

***MOD. EMISSIONE CIRCOLARE - MOD SG.99.107 (REV.0)**

Classificazione:	DV.06.07/175.2
Oggetto:	CIRCOLARE DT N.3\2023 - DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE TECNICO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI MEDIANTE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E ALL'ART. 228, D.LGS. 101/2020
Data documento:	08/11/2023
Funzione emittente:	DIRETTORE TECNICO
Numero:	3
Data emissione:	08/11/2023
In vigore dal:	08/11/2023
Estensore:	GIANNA TONELLI
Argomento/i:	PROCEDURE ESTINTIVE CONTRAVVENZIONI
Proponente:	MARTA BACHECHI

Firmato elettronicamente da MARCELLO MOSSA VERRE in data 08/11/2023 15:44:24.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale



Circolare dispositiva del Direttore tecnico n. 3 del 08/11/2023

cl. DV.06.07/175.2

Validità della Circolare: dalla data di emissione e sino a nuove disposizioni

A:
Responsabili di Dipartimento
Responsabile Settore Mugello

Responsabile Settore Versilia-
Massaciuccoli
Responsabile Settore Rischio
industriale
Responsabile Settore Geotermia
Responsabile Unità operativa
Radioattività e amianto

p.c.

Direttore generale
Direttore amministrativo
Coordinatori di Area Vasta
Coordinatori Commissioni
permanenti
Responsabile Settore indirizzo
tecnico delle attività
Responsabile del Settore VIA/VAS
Responsabile Settore Mare
Responsabile Settore Bilancio e
contabilità
Responsabile Settore Affari generali
Responsabile Settore Pianificazione,
controllo e sistemi di gestione

Oggetto: Disposizioni del Direttore tecnico per la gestione delle procedure di estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 228, D.Lgs. 101/2020

Sommario

0. Premessa.....	2
Sez. I - Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 4	
1. Orientamenti interpretativi e indirizzi tecnico-procedurali	4
2. Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati.....	22
3. Indicazioni per il caso di contravvenzioni di natura formale.....	23
4. Prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali.....	26
5. Indicazioni per la fase di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e per le relative verifiche e comunicazioni alla Procura	26
6. Indicazioni per la notificazione e l'invio degli atti.....	27
6.1 Atti soggetti a notificazione	27
6.2 Altri atti non soggetti a notificazione	34
7. Indicazioni per le registrazioni RANA.....	35
8. Indicazioni per la gestione documentale degli atti relativi alla procedura estintiva dei reati	35
Sez. II - Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui all'art. 228 del D.Lgs 101/2020	39
9. Specificità della procedura di cui all'art. 228, D.Lgs. 101/2020 rispetto alla procedura di cui alla Parte VI-bis TUA - Disposizioni applicabili	39
Allegati:	43

0. Premessa

La presente circolare contiene un aggiornamento delle disposizioni già emesse dall'Agenzia con le Circolari del Direttore tecnico n. 1/2017 e n. 3/2017 per la gestione della procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (da qui in avanti anche TUA), introdotta dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

In particolare, la presente circolare recepisce le indicazioni contenute nelle [Linee guida SNPA n. 38/2022 per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006](#) approvate con Deliberazione del Consiglio del SNPA n. 150 del 20.12.2021.¹

¹ Le linee guida SNPA contengono orientamenti interpretativi e indicazioni tecnico/procedurali ad uso degli operatori di vigilanza del SNPA in aggiornamento di un precedente documento di indirizzi approvato con Delib. CF n. 82/2016. Le nuove Linee guida sono state elaborate dal gruppo di lavoro n. III/03 del Piano Triennale SNPA 2018 – 2020, coordinato da ARPAT, sulla base dell'analisi delle posizioni espresse a livello nazionale dalle varie Procure, della giurisprudenza sviluppatasi in materia e dell'esperienza applicativa maturata dalle singole Agenzie.

La circolare recepisce, inoltre, le novità normative introdotte in tema di somme da versarsi per l'estinzione delle contravvenzioni dalla L. 79 del 29/6/2022 di conversione del D.L. 36 del 30/04/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Il documento è stato inoltre integrato con una specifica sezione dedicata alla procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti introdotta dall'art. 228 del D.Lgs. 101/2020, che presenta vari aspetti di analogia rispetto alla procedura ex Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006.

Infine, la circolare tiene conto delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 150 del 10/10/2022 (c.d. Riforma Cartabia) per quanto di interesse per le procedure in oggetto, in particolare in tema di notificazioni.

In generale, si precisa che in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra il personale di vigilanza delle Agenzie che opera con funzioni di Polizia giudiziaria e le relative Procure di riferimento,² la presente circolare fa salva la necessità di dare seguito alle eventuali diverse linee interpretative o indicazioni procedurali espresse da queste ultime.

Dunque, a motivo di quanto sopra, per la procedura estintiva ex Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, la circolare intende offrire un quadro di indicazioni coordinate e di sintesi derivanti da:

- gli indirizzi già emessi in materia dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze con nota del 11\12\2015³ che forniscono indicazioni procedurali concordate con tutte le Procure circondariali della Toscana;
- il contenuto delle Linee Guida SNPA n. 38/2022;
- gli ulteriori indirizzi tecnico-procedurali individuati da ARPAT in aggiornamento delle precedenti circolari del Direttore tecnico n. 1/2017 e n. 3/2017.

Corredano la circolare due raccolte di modulistica per la redazione degli atti delle procedure estintive, distinte per tipologia di fonte normativa (v. All. 3 per la Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e All. 4 per l'art. 228 del D.Lgs. 101/2020)⁴ riviste e aggiornate alla luce delle disposizioni di cui sopra.

Per le motivazioni esposte e per le finalità perseguite, la presente circolare sostituisce integralmente e annulla le precedenti circolari del Direttore tecnico n. 1/2017 e n. 3/2017 e le disposizioni del Direttore amministrativo di cui alla nota prot. n. 97818 del 19/12/2022 "Indicazioni applicative transitorie dell'art. 26-bis del D.L. 36/2022 introdotto con Legge di conversione n. 79/2022".

² Si ricorda che il personale di vigilanza operante con funzioni di UPG, ai sensi dell'art. 109 della Costituzione e degli articoli 56 e 317 del C.P.P., opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità giudiziaria. Per questo, nel compimento delle attività di polizia giudiziaria, tale personale è tenuto ad un generale dovere di rispetto delle direttive emesse dalle Procure territorialmente competenti.

³ Si tratta degli indirizzi emessi con documento prot. N. 8384 del 11/12/2015.

⁴ La modulistica, in versione compilabile, è resa disponibile sulla intranet dell'Agenzia all'indirizzo <https://intranet.arpato.toscana.it/direzione-technica/controllo/moduli-procura>

In considerazione dell'importanza delle disposizioni di cui in oggetto, si pregano i Responsabili delle strutture in indirizzo di voler trasmettere la presente circolare a tutto il personale interessato non già ricompreso in indirizzo.

Sez. I - Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1. Orientamenti interpretativi e indirizzi tecnico-procedurali

Nelle pagine a seguire sono riportati gli orientamenti interpretativi e gli indirizzi tecnico-procedurali (v. Tabella N. 2) che gli operatori di vigilanza di ARPAT sono tenuti a seguire in vista della corretta applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Come chiarito in premessa, le indicazioni riportate scaturiscono da una lettura coordinata tra gli indirizzi della Procura generale di Firenze, le Linee Guida SNPA e gli indirizzi formulati da ARPAT. Pertanto, per completezza di informazione, nella colonna "Rif." della tabella per ciascuna indicazione ne è stata riportata la fonte.

Per i temi sui quali potrebbero risultare più facilmente letture differenti, in quanto non trattati negli indirizzi della Procura generale di Firenze od oggetto di una minore omogeneità sia a livello di prassi che di orientamenti giurisprudenziali, nella colonna "note" della tabella, è stata opportunamente segnalata la necessità di fare salvi gli eventuali diversi indirizzi formulati dalle Procure di riferimento, per cui si invitano gli operatori di vigilanza dell'Agenzia a verificare e fare salve le eventuali diverse indicazioni emesse dalle rispettive Procure.

Infine, a causa della peculiarità della Procura circondariale di Massa che rientra nel distretto della Corte d'Appello di Genova, si invitano gli operatori di vigilanza del Dipartimento ARPAT di Massa Carrara ad attenersi alle disposizioni di cui alla presente circolare sino a diverse ed eventuali future indicazioni della Procura generale di Genova o della Procura circondariale di Massa.⁵

A seguire (v. Tab. N. 1) sono riportati i riferimenti dei documenti indirizzo emessi dalle Procure circondariali presso i Tribunali della Toscana, risultanti alla data di emissione della presente circolare. Per il reperimento di tali documenti si rinvia alla [Banca Dati Ecoreati](#).⁶

⁵ Alla data di emissione della presente circolare risultano solo indicazioni parziali formulate nella nota della Procura circondariale di Massa del 07.04.2016 rivolta al Dipartimento ARPAT di Massa Carrara. Tali indicazioni sono in linea con gli indirizzi della presente circolare.

⁶ La banca dati è tenuta aggiornata nell'ambito delle attività della RRTEM 29 Ecoreati coordinata da ARPAT e contiene documenti inerenti la procedura estintiva dei reati di cui alla Parte VI-bis TUA, raccolti su scala nazionale sulla base delle segnalazioni delle Agenzie, tra cui:

- linee guida/direttive emesse dalle Procure della Repubblica (sia generali, che circondariali);
- indirizzi operativi emessi dagli Enti appartenenti al SNPA (ISPRA/ARPA/APPA);
- documenti di indirizzo emessi da altri enti pubblici (v. accordi tra enti di vigilanza, indirizzi di livello locale, ecc.);
- pronunciamenti giurisprudenziali emessi in materia.

Si precisa, inoltre, che alcune Procure hanno formulato indicazioni operative in singole comunicazioni rivolte ai Dipartimenti dell'Agenzia non riportate in Banca Dati Ecoreati (v. Tab. N. 1) ma reperibili in *freedocs*.

Tabella N. 1

Documenti di indirizzo		
Procura emittente	Rif. Documento	Data emissione
Procura generale di Firenze	8384	11/12/2015
Procura circoscrizionale di Siena	1530	26/06/2015
Procura circoscrizionale di Livorno	1954	20/07/2015
Procura circoscrizionale di Firenze	9292	17/09/2015
Procura circoscrizionale di Pisa	3740	19/10/2015
	493	02/02/2016
Procura circoscrizionale di Arezzo	02/73.2	30/10/2015
Procura circoscrizionale di Grosseto	2186	22/12/2015
Procura circoscrizionale di Prato	-	13/11/2017
	-	02/04/2019
Procura circoscrizionale di Lucca	710	14/03/2019
	1105	23/05/2019
Altre Comunicazioni		
Procura emittente	Rif. Documento	Data emissione
Procura circoscrizionale di Siena	(prot. ARPAT) 85809	22.12.2016
Procura circoscrizionale di Pistoia		12.05.2016
Procura circoscrizionale di Massa	(prot. ARPAT) 22819	07.04.2016

TABELLA N. 2 ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E INDIRIZZI TECNICO-PROCEDURALI

1	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA		Rif.	Note
1.a.1	Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006	<p>Il meccanismo estintivo riguarda solo le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Sono escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse, anche nei casi in cui la sanzione è individuata con rinvio a disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.</p>	Pag. 11 LG SNPA	
1.a.2	Applicabilità procedura alla gestione terre e rocce in difformità al D.P.R. 120/2017	<p>La mancata/tardiva presentazione della DAU quale mera violazione formale è assoggettabile al meccanismo estintivo. In questi casi, non si dovrà procedere ad imporre la rimozione delle terre e rocce già utilizzate, né il conseguente loro conferimento a discarica.</p> <p>Al fine di comprovare che la violazione accertata sia solo di natura formale e non sia accompagnata da violazioni sostanziali delle condizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/17, si raccomanda di acquisire agli atti dell'indagine almeno i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. documentazione analitica comprovante il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dall'art. 4 del D.P.R. 120/17, se non già inviata dall'interessato in allegato al piano/dichiarazione di utilizzo; 2. documenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 120/17 per il trasporto delle terre e rocce fuori dal sito di produzione; 3. documentazione inerente il controllo di veridicità della dichiarazione di utilizzo (v. esiti delle verifiche svolte presso l'ente competente al rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di scavo e di destinazione delle terre e rocce). 	Pag. 12 e ss LG SNPA	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento ⁷

⁷ La Procura di Firenze ha disposto di rimettere la valutazione dei singoli casi al PM, prima di procedere con l'attivazione della procedura estintiva.

1.b	Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena edittale connessa al reato	<p>La procedura è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda ed a quelle punite con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.</p> <p>La procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, né a quelle punite con la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto.</p>	<p>Indirizzi Proc. Gen. Fi</p> <p>Pag. 18 LG</p> <p>SNPA</p>	<p>Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento⁸</p>
1.c	Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno	<p>La procedura è applicabile alle contravvenzioni formali e sostanziali che non producono un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ed i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento di prescrizioni (c.d. criterio finalistico). Sul tema si veda più ampiamente il paragrafo 2.</p>	<p>Indirizzi Proc. Gen. Fi</p> <p>Pag 19 e ss. LG</p> <p>SNPA</p>	
1.d	Specificità della valutazione sul prodursi di danno o pericolo di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette	<p>In presenza di contravvenzioni ambientali che possano implicare il verificarsi un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse urbanistiche, potrebbe risultare problematica la valutazione circa l'esperibilità della procedura da parte dell'Agenzia, difettando di competenze in tali materie.</p> <p>Ciò può accadere laddove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il luogo in cui è commesso il reato ambientale rientri nell'ambito di aree naturali protette (L. 394/1991), di siti della rete "natura 2000" (D.P.R. 357/1997) o di zone soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004); 2. il reato ambientale commesso implichi la realizzazione di interventi edilizi (v. costruzione e/ o modifica di beni immobili o di infrastrutture) senza i dovuti controlli pubblici, circostanza che si verrebbe a concretizzare laddove il titolo autorizzativo disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 comprenda/sostituisca il titolo edilizio. <p>In tali casi, unicamente nelle ipotesi residuali in cui a livello ambientale non si ritengono sussistere danni o</p>	<p>Pag. 23 e ss LG</p> <p>SNPA</p> <p>Indirizzi ARPAT</p>	<p>Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento</p>

⁸ La Procura di Lucca (v. Note prot. 710/2019 e 1105/2019) prevede che la procedura sia applicabile, oltre alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, anche a quelle punite con arresto e ammenda in via cumulativa, restando escluse soltanto le contravvenzioni punite con il solo arresto.

La Procura di Pistoia, nella prassi, richiede l'applicazione delle procedure di estinzione dei reati ambientali anche per contravvenzioni punite con arresto e con ammenda, ma solo per reati esauriti e senza significativi effetti ambientali. In questi casi si procede con l'estinzione solo dopo autorizzazione della Procura.

		<p>pericoli concreti e attuali di danno, ma a livello di risorse urbanistiche o paesaggistiche protette, si ritengano possibili effetti negativi, sarà opportuno fornire alla Procura di riferimento, nell'ambito della comunicazione di notizia di reato, una preliminare individuazione delle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette che potrebbero risultare interessate dalla contravvenzione ambientale accertata. Con riferimento a tali risorse, si potrà segnalare alla Procura l'opportunità di una specifica valutazione da parte degli organi competenti circa il prodursi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno.⁹</p> <p>Quanto sopra, a meno che sia palese che dal tipo di condotta accertata non derivino effetti sulle suddette risorse o questi appaiano di entità trascurabile. In quest'ultimo caso, esplicitando tale considerazione nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR), si provvederà ad applicare la procedura estintiva.¹⁰</p>		
1.e	Rapporti tra procedura estintiva e sequestro preventivo ex art. 321 C.p.p	<p>Nell'ambito della procedura estintiva dei reati, nei casi previsti dall'articolo 321 C.p.p., resta sempre fermo il potere di sequestro preventivo attivabile direttamente da parte degli operatori con qualifica di UPG o dal Pubblico Ministero.</p> <p>Tuttavia, se il sequestro risponde alla finalità di impedire l'aggravamento delle conseguenze dannose o del pericolo concreto e attuale di conseguenze dannose derivanti dal reato, la procedura estintiva non dovrebbe essere applicata.</p>	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento
1.f	Obbligatorietà applicazione procedura estintiva in presenza dei presupposti art. 318 bis, D.Lgs.152/2006	Laddove si ritengano ricorrere i presupposti indicati dall'art. 318-bis, D.Lgs. 152/2006, l'attivazione della procedura estintiva è da considerarsi atto dovuto, ovvero non rientra nella discrezionalità degli operatori di vigilanza scegliere se attivarla o meno.	Pag. 24 e ss LG SNPA	

⁹ Sul punto, soltanto la Procura di Siena (v. Pag. 6, nota prot. n. 1530/2015) ha dato indicazione esplicita, nel senso di contattare telefonicamente la Sezione di P.G. presso la Procura - aliquota Corpo Forestale dello stato.

¹⁰ Nella modulistica allegata alla presente circolare, sono state riportate formule tipo per esplicitare tali considerazioni.

2	NATURA, FINALITÀ E CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI		Rif.	Note
2.a	Natura giuridica del verbale di prescrizioni	Il verbale di prescrizioni ha natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza è che il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale.	Pag 25 LG SNPA	
2.b	Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura	<p>Nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura (v. mancanza dei presupposti di legge o sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti), nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR) dovrà essere fornita adeguata e circostanziata motivazione. Nelle ipotesi in cui, invece, si ritengano ricorrere i presupposti e le condizioni per attivare la procedura, i relativi motivi di fatto e di diritto, per i casi più semplici, potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.</p> <p>Per i casi più complessi, si evidenzia l'opportunità di fornire comunque gli elementi motivazionali che hanno portato all'applicazione della procedura.</p>	Indirizzi Proc. Gen. Fi Pag. 25 LG SNPA	
2.c	Coordinamento della procedura con obbligo di riferire la notizia di reato al PM	<p>Di norma, gli operatori di vigilanza devono inoltrare la notizia di reato (CNR) alla Procura di riferimento allegando il verbale di prescrizioni (con asseverazione) oltre agli ulteriori verbali relativi all'attività svolta (compreso il verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore).</p> <p>Qualora l'elaborazione delle prescrizioni sia particolarmente complessa e necessiti di tempi più estesi di quelli richiesti per la CNR, si dovrà procedere comunque senza ritardo alla CNR. Nella medesima comunicazione, sarà dato atto della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura estintiva e delle circostanze che richiedono tempi più lunghi per l'individuazione delle prescrizioni, con conseguente</p>	Indirizzi Proc. Gen. Fi Pag. 36 LG SNPA	Fatti salvi eventuali indirizzi delle Procure di riferimento

		<p>trasmissione del verbale di prescrizione in un secondo momento.</p> <p>A seguito dell'iscrizione della CNR nel registro tenuto dalla Procura, il relativo numero di registrazione sarà visualizzato nel Portale NDR (v. par. 6.2). Nelle successive comunicazioni alla Procura gli operatori dovranno sempre menzionare tale riferimento.</p>		
2.d	Finalità e contenuto della prescrizione	<p>Le prescrizioni non possono consistere in ordini di non reiterazione delle condotte illecite accertate, né possono consistere in meri ordini di eliminazione della condotta, dovendo contenere specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.</p> <p>La messa in regola con gli obblighi formali è tuttavia un possibile contenuto delle prescrizioni (v. anche successivo punto 2.f e paragrafo 3).</p> <p>La prescrizione può consistere anche nella sola sospensione dell'attività (totale o parziale).</p> <p>Per più approfondite indicazioni sul contenuto delle prescrizioni si veda l'Allegato 2 "Prescrizioni tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali".</p>	<p>Indirizzi Proc. Gen. Fi</p> <p>Pag. 26 LG SNPA</p>	
2.e	Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo	<p>La procedura è applicabile sia ai reati a condotta esaurita (ovverosia, reati istantanei già consumati per i quali non vi è nulla da regolarizzare, né sotto il profilo della condotta antiggiuridica, né degli eventuali effetti permanenti) che ai casi di adempimento spontaneo da parte del trasgressore prima dell'emissione della prescrizione.</p> <p>In queste ipotesi, tuttavia, è sempre necessaria la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette, che resta condizione per l'attivazione della procedura.</p> <p>In tali casi, è possibile ammettere il trasgressore direttamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater comma 2, D.Lgs. 152/2006 (c.d. ammissione "ora per allora").</p> <p>In queste ipotesi, non essendo impartite prescrizioni, non è necessaria alcuna asseverazione, conseguentemente, non sarà dovuta l'ulteriore</p>	<p>Indirizzi Proc. Gen. Fi</p> <p>Pag. 31 LG SNPA</p>	

		somma di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 318-ter introdotto dal D.L. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, fatte salve diverse indicazioni del decreto ministeriale che sarà emanato in materia.		
2.f	Indicazioni procedurali per contravvenzioni di natura formale	<p>L'applicabilità della procedura alle contravvenzioni di natura formale (v. mancanza autorizzazione/titolo abilitativo, mancanza comunicazioni/iscrizioni, ecc..) è preclusa, in concreto, soltanto qualora sia accertata la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali.</p> <p>(Sul tema si veda anche il paragrafo 3 per gli orientamenti formulati dalla LG SNPA sui contenuti delle prescrizioni in caso di contravvenzioni di natura formale)</p>	Pag. 27 e ss LG SNPA	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento ¹¹
2.g	Rapporti intercorrenti tra prescrizioni ex art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006 e provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale	<p>L'attivazione della procedura di estinzione dei reati tramite prescrizioni non sostituisce, né fa venir meno gli ordinari poteri amministrativi degli enti di amministrazione attiva, né le prescrizioni dovrebbero avere per contenuto aspetti discrezionali tipici dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi. In particolare, mediante la suddetta procedura non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi.</p> <p>Si tratta di percorsi diversi ed entrambi necessari avendo diversi effetti giuridici: le prescrizioni incidono sul procedimento penale in termini di estinzione dei reati, mentre i provvedimenti amministrativi dell'autorità competente producono effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (v. revoca dell'autorizzazione)</p> <p>Tuttavia, al fine di evitare che sulle medesime situazioni, siano prescritte misure difformi ad opera delle diverse procedure, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti.</p>	Pag. 31 e ss LG SNPA	

¹¹ Si vedano, per es., le indicazioni formulate dalla Procura di Prato in data 13/11/2017 (v. prot. ARPAT n. 79802 del 14/11/2017) che, in caso di attività sprovviste di autorizzazione, dispongono di procedere al sequestro preventivo (eventualmente anche di singole linee produttive/singoli macchinari) laddove si versi in situazioni di pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente e alla salute pubblica. In questi casi, l'attivazione della procedura estintiva potrà essere valutata dalla procedente autorità giudiziaria. Si vedano anche le ulteriori indicazioni, fornite dalla medesima Procura in data 02/04/2019 (v. Prot. ARPAT n. 27082 del 05/04/2019) che dispongono che la procedura estintiva non si applichi al caso in cui la prescrizione implichi un'attività della Pubblica Amministrazione quale il rilascio di un'autorizzazione.

	<p>A tal fine, in occasione della trasmissione agli enti di amministrazione attiva, della Relazione di sintesi (da parte del Responsabile del Dipartimento/altra struttura competente ai controlli), in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, si dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura estintiva dei reati, riportando i contenuti delle prescrizioni emesse e notificate al trasgressore e la relativa tempistica di adeguamento.</p> <p>Si dovrà altresì esplicitare che il contenuto delle prescrizioni impartite ai fini dell'estinzione dei reati è <u>da ritenersi quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza.</u>¹²</p> <p>Laddove la complessità di quanto accertato lo richieda, alla relazione di sintesi agli enti potrà essere allegato anche il verbale di prescrizioni.</p> <p>Successivamente, il Responsabile del Dipartimento/altra struttura competente ai controlli, dovrà garantire, nei confronti degli stessi enti, gli opportuni flussi informativi circa l'eventuale proroga dei termini e l'adempimento delle prescrizioni da parte del trasgressore.</p> <p>Nel caso di controlli svolti da operatori ARPAT su impianti AIA statali, si rinvia a quanto precisato nel successivo punto 6.a.</p> <p>Nel caso in cui ARPAT partecipi al processo di asseverazione di prescrizioni emesse da altri organi di vigilanza, si suggerisce di segnalare agli stessi l'opportunità di fornirne informativa alle autorità competenti all'adozione di provvedimenti amministrativi, in merito al contenuto delle prescrizioni, una volta emesse e notificate al trasgressore.</p>	
--	---	--

¹² Considerando che non necessariamente l'intero contenuto delle prescrizioni formulate nell'ambito della procedura ex Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 può coincidere con l'oggetto delle competenze amministrative degli enti e che di per sé l'emissione del verbale di prescrizioni non costituisce presupposto necessario del provvedimento amministrativo dell'ente, al fine di evitare Possibili impugnazioni di atti amministrativi totalmente conformi nel contenuto alle prescrizioni in sede amministrativa, pare opportuno segnalare sempre all'ente titolare del procedimento amministrativo, quali tra le prescrizioni emesse si intende segnalare come proposte ai fini dei provvedimenti di competenza.

<p>2.h</p>	<p>Possibili interazioni tra procedura estintiva e procedimenti di bonifica dei siti inquinati</p>	<p>In generale, la caratterizzazione dei suoli e la verifica dell'eventuale superamento di uno o più valori delle CSC e delle CSR, che costituisce premessa per il sorgere degli obblighi di bonifica dei siti contaminati a carico dei responsabili dell'inquinamento, potrebbe rappresentare anche la verifica preliminare del verificarsi del "danno o pericolo attuale e concreto di danno" per la valutazione delle procedibilità ex art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006. Si pensi ad esempio ad ipotesi di prescrizioni ex art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006 in materia di rimozione di rifiuti su terreni e alla necessità di verifica analitica del suolo per la valutazione della eventuale contaminazione.</p> <p>Tale circostanza potrebbe determinare, ad esempio, l'estensione delle prescrizioni fino a includere le indagini analitiche a rimozione completata. Con la possibilità che un'eventuale accertata contaminazione determini la non positiva conclusione del procedimento estintivo.</p> <p>In particolare, nel caso in cui a seguito dello svolgimento delle indagini analitiche effettuate in adempimento della relativa prescrizione, emerga il superamento di uno o più valori della CSC, il sito viene a qualificarsi come "potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240, co. 1, lett. d) e pertanto si rende necessario provvedere alla caratterizzazione dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 242, co. 3, mediante presentazione in sede amministrativa del piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta D.Lgs. 152/2006.</p> <p>A tal punto, il procedimento amministrativo ha in primo luogo lo scopo di accertare tramite le apposite procedure di cui alla Parte IV, Titolo V, TUA se il sito sia contaminato o meno. Considerando che è definito contaminato <i>"il sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati"</i>, sino alla conclusione di tale procedura, non potrà aversi certezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali. Pertanto, solo l'eventuale superamento di uno o più valori delle CSR potrebbe portare alla non positiva conclusione del procedimento estintivo, con la conseguente prosecuzione di quello penale per il reato contravvenzionale da cui è scaturita la</p>	<p>Pag. 32 e ss LG SNPA</p>
------------	---	---	-------------------------------------

		contaminazione e la parallela prosecuzione del procedimento di natura amministrativa appositamente avviato ex parte IV, titolo V, del TUA.		
2.i	Possibili interazioni tra procedura estintiva e risarcimento del danno ambientale	Nel caso di esclusione dell'applicabilità della procedura estintiva per effetto di una valutazione di avvenuto verificarsi di "danno o pericolo concreto ed attuale di danno", oltre a trasmettere gli elementi motivazionali raccolti nella trasmissione della CNR all'Autorità Giudiziaria, occorre tener presente che la valutazione sulla sussistenza del danno ambientale può rappresentare uno dei primi atti nell'ambito delle procedure di risarcimento del danno ambientale di cui alla parte VI del TUA.	Pag. 33 LG SNPA	
3	NATURA, FINALITÀ E SOGGETTI DELL'ASSEVERAZIONE		Rif.	Note
3.a	Natura giuridica, finalità e contenuto dell'asseverazione	<p>L'asseverazione non ha natura di atto di polizia giudiziaria e pertanto non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria. L'asseverazione ha una funzione di validazione tecnico-amministrativa delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alla tutela ambientale. L'asseverazione consiste nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti relativi alle prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pertinenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire; 2. fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose 3. chiarezza e non equivocità; 4. congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione; 5. presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza; 6. oggettività e riscontrabilità; 7. verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di 	<p>Indirizzi Proc.Ge n. Fi</p> <p>Pag. 33 e ss LG SNPA</p>	

		<p>coerenza con le finalità del provvedimento.</p> <p>Il soggetto asseveratore è dunque chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), avente per oggetto quanto sopra.</p> <p>Fatto salvo il possibile coinvolgimento di ARPAT nelle fasi antecedenti all'asseverazione, si precisa che non rientra nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'UPG che la impartisce.</p>		
3.b	Obbligatorietà o meno dell'asseverazione	<p>Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori di ARPAT con qualifica di UPG, è necessario che l'asseverazione interna (v. anche punto successivo) venga sempre rilasciata a garanzia del più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici rispetto ai contenuti delle prescrizioni e col fine di perseguire un buon livello di omogeneità di comportamento degli operatori.</p>	<p>Indirizzi Proc. Gen. Fi</p> <p>Pag. 34 LG SNPA</p>	
3.c	Modalità di asseverazione	<p>L'asseverazione può soltanto essere rilasciata o negata. Non sono ammissibili asseverazioni condizionate.</p> <p>Nel caso di mancato rilascio, le modifiche ritenute opportune potranno soltanto essere proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre nuovamente all'asseverazione.</p> <p>Soprattutto per i casi tecnicamente più complessi, è auspicabile un coordinamento tra la P.G. operante e l'asseveratore già in fase di formulazione delle prescrizioni. Un confronto preliminare in vista della stesura delle prescrizioni può, infatti, essere utile al fine di semplificare la successiva fase di asseverazione ed evitare ritardi nella procedura estintiva.</p> <p>Ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, rientra nella facoltà del soggetto asseveratore decidere se effettuare o meno un preventivo sopralluogo e nel caso, di individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le</p>	<p>Indirizzi ARPAT</p> <p>Pag. 35 LG SNPA</p>	<p>Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento</p>

		<p>modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l'asseverabilità delle prescrizioni.</p> <p>Riguardo al termine massimo per il rilascio dell'asseverazione, considerando la generale esigenza di celerità nel rilascio dell'asseverazione tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestività della regolarizzazione e prevenzione del danno), si ritiene opportuno uno standard di riferimento temporale massimo di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio dell'asseverazione sulle prescrizioni.</p>		
3.d	Soggetti preposti all'asseverazione	<p>ARPAT, in quanto ente istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale rientra tra i soggetti che possono rilasciare asseverazioni tecniche di prescrizioni (sia emesse dai propri operatori, che da altri corpi di vigilanza).</p>	<p>Indirizzi Proc. Gen. Fi Pag. 36 LG SNPA</p>	
3.e	Competenza al rilascio dell'asseverazione	<p>La competenza all'asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori ARPAT con qualifica di UPG che hanno accertato il reato è da ricondurre ai Responsabili di Dipartimento/altra struttura competente alle attività di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi (anche laddove, nell'elaborazione delle prescrizioni, siano intervenuti contributi specialistici di altre strutture).</p> <p>Tale indirizzo, consente peraltro di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica.</p> <p>L'asseverazione delle prescrizioni emesse da personale ARPAT, dovrà essere rilasciata mediante apposita sottoscrizione del Responsabile della struttura di cui sopra, da riportare in calce alle prescrizioni.</p> <p>Per un efficace esercizio del potere prescrittivo da parte degli operatori di vigilanza con qualifica UPG, resta fermo, inoltre, un generale dovere dei Responsabili delle strutture di cui sopra, di assicurare tutte le eventuali collaborazioni per formulare prescrizioni corrette.</p> <p>Nel caso in cui ARPAT riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si dovrà procedere nell'ottica della collaborazione tra enti.</p>	<p>Pag. 36 LG SNPA</p>	

		<p>L'asseverazione è rilasciata da parte del Responsabile della struttura dell'Agenzia competente alle attività di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia.</p> <p>Nei casi più complessi, laddove ai fini del rilascio dell'asseverazione si ritenga necessario lo svolgimento di un sopralluogo, si potrà proporre all'organo accertatore di provvedervi congiuntamente con operatori di entrambi gli enti ed una eventuale successiva emissione di prescrizioni a firma congiunta da parte degli stessi.</p>		
4	VERIFICA PRESCRIZIONI E AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 318-QUATER, COMMA 2, D.LGS. 152/2006		Rif.	Note
	INDICAZIONI SU ULTERIORE SOMMA DA PAGARE AI SENSI DELL'ART. 318-TER, COMMA 4-BIS D.LGS. 152/2006			
4.a	Verifica dell'adempimento o delle prescrizioni e ammissione al pagamento	<p>La verifica dell'adempimento delle prescrizioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 318-quater, D.lgs. 152/2006 entro 60gg dalla scadenza del termine fissato nelle stesse, così come la successiva ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 (in caso di esito positivo delle verifiche), nonché le ulteriori verifiche e comunicazioni da effettuarsi nei confronti della Procura, rappresentano adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale di vigilanza avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).</p> <p>Di norma, le suddette attività devono essere condotte dai medesimi operatori di vigilanza che hanno emesso le prescrizioni. Tuttavia, nel caso in cui per ragioni di servizio ciò non possa essere garantito, il responsabile della struttura provvede ad incaricare altro personale con qualifica di UPG dello svolgimento di tali attività e dei conseguenti adempimenti nei confronti della Procura.</p>	Indirizzi ARPAT	
4.b.1	Indicazioni sull'incasso della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006	<p>L'art. 26-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, andando a modificare l'art. 318-quater D.Lgs. 152/2006, ha introdotto la destinazione al bilancio statale della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del medesimo articolo prevista a conclusione dell'iter del procedimento estintivo. La disposizione interviene a colmare il vuoto normativo relativo al soggetto beneficiario di dette somme lasciato aperto in materia dalla L. 68/2015.</p>	Indirizzi ARPAT	

		<p>Per l'incasso di tali somme, recentemente è stato istituito un nuovo capitolo di entrata al bilancio statale (n. 2596) e sono stati individuati i codici IBAN da utilizzare per il versamento. In fase di ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318 quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006 si dovranno pertanto fornire al trasgressore le nuove indicazioni di pagamento riportate nella modulistica allegata alla presente circolare. Si dovrà inoltre richiedere l'invio ad ARPAT della quietanza per comprovare l'avvenuto pagamento.</p> <p>A motivo delle suddette novità, ARPAT non dovrà più provvedere all'incasso provvisorio.¹³</p>		
<p>4.b.2</p>	<p>Ulteriore somma di cui all'art. 318-ter co. 4-bis, D.Lgs. 152/2006 per l'attività di prescrizione/asseverazione</p>	<p>L'art. 26-bis del D.L. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022 ha introdotto un'ulteriore somma per l'attività di prescrizione/asseverazione (v. art. 318-ter, co. 4-bis D.Lgs. 152/2006) da richiedere al trasgressore a beneficio dell'ente asseveratore o dell'organo accertatore che ha rilasciato la prescrizione. La determinazione dell'ammontare di tale somma è tuttavia rinviata ad apposito decreto ministeriale.</p> <p>Alla data di emissione della presente circolare, il decreto non è ancora stato emanato, pertanto, la suddetta somma non può essere richiesta al trasgressore.</p> <p>Nelle comunicazioni rivolte alle Procure in merito agli esiti del pagamento della sanzione pecuniaria, è opportuno segnalare che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale non si è provveduto a richiedere l'ulteriore somma prevista dall' art. 318-ter, co. 4-bis D.Lgs. 152/2006 per l'attività di prescrizione/asseverazione e che pertanto la mancata corresponsione non è imputabile al trasgressore.</p> <p>Tale segnalazione appare consigliabile in quanto la disposizione non chiarisce se anche il pagamento di questa ulteriore somma costituisca condizione necessaria per l'estinzione del reato (al pari della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2). Pertanto, nel dubbio, è consigliabile offrire alle Procure ogni elemento utile alla valutazione dei singoli casi.</p>	<p>Indirizzi ARPAT</p>	

¹³ Conseguentemente, non si dovrà più richiedere l'attestazione di avvenuto incasso al Settore Bilancio e contabilità. Pertanto, in attesa di chiarimenti ministeriali circa i possibili controlli su quanto versato dal trasgressore, nelle comunicazioni alle Procure sugli esiti della procedura, si potrà allegare unicamente la quietanza di pagamento inviata dal trasgressore.

4.c	Ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006 in caso di concorso di più autori al reato	<p>Il tema della doverosità del pagamento della sanzione pecuniaria da parte di tutti i trasgressori, in caso di concorso di più autori al reato, è controverso ed è collegato a quello del possibile effetto liberatorio del pagamento effettuato da uno solo di essi.</p> <p>In assenza di indirizzi espressi dalle Procure di riferimento, nel caso di concorso di più autori ad un medesimo reato, una volta accertato sul piano fattuale l'ottemperanza delle prescrizioni anche da parte di uno solo di essi (posto che gli adempimenti impartiti si riferiscano alla medesima situazione), si dovrà provvedere a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria (per intero) a ciascuno dei contravventori al fine di regolarizzazione il procedimento estintivo del reato a proprio carico.</p>	Indirizzi ARPAT	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento ¹⁴
4.d	Natura del termine previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006	<p>Il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere considerato di natura perentoria.</p> <p>Ne discende che il pagamento della sanzione pecuniaria è improrogabile e non è rateizzabile.</p> <p>Il pagamento avvenuto oltre i termini di legge (30gg dalla notifica dell'ammissione al pagamento) dovrà essere segnalato alla Procura, al pari del mancato pagamento (il pagamento tardivo può infatti rilevare ai fini dell'accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 162-bis C.p).</p>	Pag. 40 LG SNPA	Fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure di riferimento ¹⁵
4.e	Pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006 effettuato da soggetto diverso dal trasgressore	<p>Va riconosciuto effetto estintivo al pagamento della sanzione pecuniaria effettuato da soggetto diverso dal trasgressore (v. per es. società/ente di appartenenza).</p> <p>E' comunque necessario provvedere a segnalare alla Procura tale evenienza, in occasione della comunicazione sugli esiti dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/2006.</p>	Pag. 41 LG SNPA	
4.f	Pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2,	<p>L'effetto liberatorio del pagamento della sanzione pecuniaria effettuato da uno solo dei trasgressori in concorso è controverso in giurisprudenza.</p> <p>Fatti salvi specifici indirizzi delle Procure di riferimento, nel caso di pagamento effettuato da un</p>	v. Pag. 41 LG SNPA	Verificare eventuali indirizzi

¹⁴ V. per esempio, le diverse indicazioni della Procura di Prato (prot. ARPAT n. 27082 del 5/4/19) in cui si afferma che in caso di più trasgressori è esigibile un unico pagamento della sanzione, richiamandosi in tal senso il principio del *favor rei* e tenuto conto del principio generale della solidarietà delle obbligazioni.

¹⁵ Le Procure di Massa Carrara e di Lucca ammettono la possibilità di rateizzazione.

	D.Lgs. 152/2006 effettuato da uno solo dei trasgressori in concorso	solo dei trasgressori, si dovrà evidenziarne l'evenienza nelle comunicazioni alle Procure relative all'ottemperanza delle prescrizioni e agli esiti del pagamento.		delle Procure di riferimento ¹⁶
4.g	Rapporto tra sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006 e oneri di cui all'art. 18, co. 2, L.R. 30/2009	<p>Il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione di cui all'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006, avviene su richiesta dell'organo accertatore una volta verificato l'adempimento delle prescrizioni. Il pagamento è condizione indispensabile per l'estinzione del reato.</p> <p>Gli oneri previsti dall'art. 18, co. 2, L.R. 30/2009, sono invece posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti o delle attività, da parte della Regione o degli altri enti competenti, su proposta di ARPAT, qualora a seguito dell'accertamento di un'irregolarità, vengano impartite ordinanze od altri atti di natura amministrativa e si renda necessario provvedere ad un successivo controllo.</p> <p>In questo caso, si tratta di oneri economici fissati sulla base del Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT (decreto DG. n. 106/2013) ed incamerati dall'Agenzia a titolo proprio, a copertura dei costi delle attività svolte su richiesta degli enti. La verifica sull'avvenuto pagamento rileva soltanto ai fini interni ARPAT.</p> <p>Per quanto sopra, le due procedure hanno presupposti e finalità diverse e pertanto non si escludono a vicenda. Nella relazione di sintesi che ARPAT invia agli enti competenti, ricorrendone i presupposti, dovrà infatti continuare a trovare menzione la stima del costo degli ulteriori controlli di competenza dell'Agenzia.</p>	Indirizzi ARPAT	
5	ALTRE INDICAZIONI		Rif.	Note

¹⁶ v. Precedente nota 14 sugli indirizzi emessi dalla Procura di Prato.

<p>5.a</p>	<p>Gestione procedura estintiva in caso di controlli svolti da operatori ARPAT su impianti AIA statali</p>	<p>Secondo quanto riportato nella convenzione in materia di controlli su impianti AIA statali (sottoscritta nel 2023 tra ISPRA ed ARPAT), nel caso vengano accertate violazioni di natura penale, gli operatori dell’Agenzia aventi funzioni di UPG facenti parte del gruppo ispettivo provvedono ad inoltrare le notizie di reato alla Procura territorialmente competente. Si conferma pertanto, come già in passato, che nel caso di contravvenzioni ammissibili alla procedura di estinzione, saranno i medesimi operatori ad applicare le disposizioni di cui all’art. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Al fine di promuovere il necessario coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e gli eventuali provvedimenti di competenza del MASE, nella relazione sugli esiti del controllo che ARPAT redige ed invia ad ISPRA, è necessario inserire anche apposita informativa circa l’attivazione della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, descrivendo il contenuto delle prescrizioni e la relativa tempistica e precisando che tali elementi devono essere segnalati al MASE anche ai fini della proposta di provvedimenti di natura amministrativa. Laddove la complessità di quanto accertato lo richieda, alla relazione potrà essere allegato anche il verbale di prescrizioni emesso e notificato al trasgressore.</p>	<p>Convenzione ISPRA/ARPAT</p>	
<p>5.b</p>	<p>Contestazioni</p>	<p>Per il trasgressore, l’unica sede idonea per contestare nel merito la fondatezza o ragionevolezza del contenuto della prescrizione sarà il processo penale nel quale il Giudice potrà eventualmente, disapplicare la prescrizione, se ritenuta illegittima, accogliendo le ragioni del contravventore.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, la norma non vieta la possibilità per gli operatori di polizia giudiziaria di precisare o addirittura modificare le prescrizioni, laddove ne emergesse la necessità, eventualmente anche a seguito di interlocuzioni con il contravventore (v. richieste di chiarimenti o osservazioni in merito al contenuto delle prescrizioni). In questo caso rimarrebbe fermo l’obbligo di aggiornare la Procura di riferimento, trasmettendo il nuovo verbale corretto/modificato e precisando le motivazioni per le quali si è proceduto alla modifica.</p> <p>Qualora invece gli operatori di polizia giudiziaria verificassero l’insussistenza dell’ipotesi di reato per la quale era stato avviato il procedimento estintivo, previa auspicabile interlocuzione con il magistrato precedente, dovrà essere data comunicazione alla Procura che da nuovi accertamenti sono emerse</p>	<p>V. pag. 46 LG SNPA</p>	

		situazioni diverse rispetto a quelle che avevano motivato la comunicazione di notizia di reato e quindi chiedere l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla proposta di archiviazione, dovrebbe essere inviata da ARPA apposita comunicazione al soggetto indagato, precisando che la decisione in merito alla richiesta di archiviazione spetta in ogni caso all'Autorità giudiziaria.		
--	--	--	--	--

2. Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

Per un ausilio alla distinzione tra reati che producono effetti sull'ambiente eliminabili tramite prescrizioni e reati che invece producono danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno, per i quali, ai sensi dell'art. 318-bis, D.Lgs. 152/2006, la procedura non è applicabile, si rinvia ai "Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati", riportati nell'Allegato 1) alla presente circolare.

Si tratta di criteri orientativi individuati per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, le norme sul danno ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e l'art. 452 bis C.p. (inquinamento ambientale) introdotto dalla L. 68/15. Tali criteri, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offrono un quadro di lettura sistematica del tema, sia alla luce delle definizioni presenti nelle norme vigenti, sia secondo ulteriori definizioni elaborate dalle LG SNPA ad integrazione delle prime. Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

In attuazione dei suddetti criteri orientativi, per le fattispecie di reato per le quali sono state formulate dalle LG SNPA specifiche prescrizioni tipo (v. paragrafo 4), sono altresì emerse le seguenti casistiche generali:

1) per alcune fattispecie non ricorrono mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, co. 2, D.Lgs. 152/2006) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);

2) in alcune fattispecie si ritiene possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, co. 2, D.Lgs. 152/2006), senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, per il quale la prescrizione dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o

smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine la “verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare”;

3) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E' questo il caso per es. di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 279, co. 2, D.Lgs. 152/2006) o di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29-quattordicesimo, co. 3, D.Lgs. 152/2006), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente (v. definizioni contenute nell'Allegato 1 alla circolare).

Si ricorda, inoltre, che nei casi particolarmente complessi e problematici, in cui la valutazione circa la sussistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno non può essere definita sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nell'ispezione o a disposizione degli operatori, in quanto già detenuti da ARPAT, la modulistica allegata alla presente circolare (v. mod. A.0, Allegato 3) consente di provvedere all'inoltro della CNR alla Procura di riferimento, segnalando tale circostanza.

3. Indicazioni per il caso di contravvenzioni di natura formale

Nella tabella riportata a seguire (Tab. N. 3) è indicato l'orientamento individuato dalle LG SNPA come più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie di contravvenzioni di natura formale: o prescrivendo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 318-ter, co. 3, D.Lgs. 152/2006 (qualora l'attività sia ritenuta potenzialmente pericolosa) e/o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.

Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

Tabella N. 3

CASISTICA REATI FORMALI	CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI
1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata/revocata	<ul style="list-style-type: none">• Sospensione delle attività (totale)• Misure atte a garantire tecnicamente che la sospensione avvenga in sicurezza• Eventuali misure atte a garantire la messa in ripristino dello stato dei luoghi
2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività	<ul style="list-style-type: none">• Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa• Misure atte a garantire tecnicamente che la sospensione avvenga in sicurezza

<p>in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali misure atte garantire la messa in ripristino dello stato dei luoghi
<p>3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)
<p>4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di regolarizzazione amministrativa (a meno che non si tratti di reato esaurito) • Eventuali misure atte a far cessare situazioni di pericolo e garantire la messa in ripristino dello stato dei luoghi
<p>5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni / iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione / dichiarazione) (a meno che non si tratti di reato esaurito)
<p>6. Mancate volture di autorizzazioni per modificazioni nella titolarità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione)

Esaminando tale prospetto si possono dunque evidenziare tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:

1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo "sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione...". I termini per l'adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all'esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una

- sospensione parziale delle attività (v. parti di impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa (con le modalità illustrate al successivo punto 3);
2. in tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell'attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo "presentare la comunicazione/dichiarazione ... ". In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;
 3. infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l'indirizzo che si propone è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:
 - a. la prima avente ad oggetto la presentazione dell'istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;
 - b. la seconda avente ad oggetto il conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell'istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell'art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/2006 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).

D'altra parte, la previsione di un termine per la regolarizzazione che definitivamente si attua con il rilascio del provvedimento richiesto, è senza dubbio indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione *sine die*.

Del resto, il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell'organo accertatore.

Considerando tuttavia che la finalità della prescrizione nell'ipotesi di cui al punto 3 potrebbe essere perseguita, in alternativa alla regolarizzazione amministrativa di cui ai punti a) e b) che presenta comunque l'incertezza di una tempistica non strettamente dipendente dal trasgressore, anche tramite la sospensione dell'attività non autorizzata, si suggerisce di formulare sempre questa seconda prescrizione come alternativa alla prima.

Fermo restando quanto sopra in merito al contenuto delle prescrizioni da impartire per la regolarizzazione amministrativa, si ricorda che, laddove previsto da espresse indicazioni delle Procure di riferimento, potrà risultare necessaria la previa asseverazione delle prescrizioni da parte dell'ente competente al rilascio dei titoli abilitativi.

In ogni caso, anche al di fuori di tali situazioni, almeno per i casi di maggiore complessità potrà essere opportuno promuovere un preventivo coinvolgimento dell'ente competente al rilascio dei titoli abilitativi, al fine di condividere il contenuto delle prescrizioni.

4. Prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali

Nell'Allegato 2 alla presente circolare si riportano le prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento, individuate in coerenza con le LG SNPA, con i relativi tempi di adeguamento suggeriti.

Le prescrizioni-tipo rappresentano orientamenti tecnico-operativi formulati in via generale per le singole fattispecie di reato. Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

5. Indicazioni per la fase di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e per le relative verifiche e comunicazioni alla Procura

Ai sensi dell'art. 318-quater, co. 1, D.Lgs. 152/2006, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comprensiva dell'eventuale proroga). Tale verifica dovrà essere eseguita di norma tramite sopralluogo, a meno che il trasgressore abbia inviato documentazione comprovante, senza margini di dubbio, l'adempimento delle prescrizioni (v. per es. allegazione del formulario di Identificazione dei rifiuti nel caso in cui la prescrizione impartita avesse richiesto lo smaltimento di rifiuti abbandonati).

Si precisa che la data iniziale di decorrenza del termine per l'adempimento delle prescrizioni coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica del verbale di prescrizioni (v. più ampiamente sottoparagrafo 6.1).

Quando risulti l'adempimento delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa e nel termine di trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Nel caso, invece, risulti l'inadempimento delle prescrizioni, l'organo accertatore dovrà darne comunicazione alla Procura e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle prescrizioni.

Nel caso di reati a condotta esaurita/adempimento spontaneo da parte del trasgressore (v. par. 1, punto 2.e), si provvederà direttamente all'ammissione al pagamento.

Il versamento della suddetta somma dovrà essere effettuato a favore del bilancio statale (v. anche precedente par. 1, punto 4.b.1). A tal fine, al contravventore che venga ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa dovranno essere fornite le necessarie indicazioni per eseguire il versamento e dovrà essergli richiesto di inviare ad ARPAT copia

della quietanza di pagamento (indicazioni già inserite nella modulistica allegata alla presente circolare).¹⁷

L'ulteriore somma di cui all'art. 318-ter, co. 4-bis D.lgs. 152/2006, prevista a carico del trasgressore per le attività di prescrizione/asseverazione e da versarsi all'ente asseveratore o che ha rilasciato la prescrizione non potrà invece essere richiesta sino all'emanazione del DM che ne fisserà l'entità (v. anche precedente par. 1, punto 4.b.2).

Entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, il personale di vigilanza dovrà comunicare gli esiti delle verifiche circa l'adempimento delle prescrizioni ed il pagamento della sanzione di cui all'art. 318-quater, co. 2 D.Lgs. 152/2006 alla Procura di riferimento, allegando la quietanza di pagamento inviata dal trasgressore. Tale indicazione è da seguire in attesa di auspicati chiarimenti ministeriali circa possibili controlli da espletare sull'effettivo versamento delle somme da parte del trasgressore.

Si ricorda che nella suddetta comunicazione alla Procura, dovrà essere sempre specificato se il versamento della sanzione pecuniaria è stato effettuato o meno nel termine perentorio dei 30 giorni dalla notificazione dell'ammissione al pagamento. A tal fine, si precisa che la data iniziale di decorrenza del termine coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica (v. più ampiamente sottoparagrafo 6.1).

Nelle comunicazioni rivolte alle Procure in merito agli esiti della procedura estintiva è opportuno, infine, segnalare che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 318 ter, co. 4-bis, D.Lgs. 152/2006 non si è potuto provvedere a richiedere la somma ivi prevista e che pertanto la mancata corresponsione non è imputabile al trasgressore.

6. Indicazioni per la notificazione e l'invio degli atti

6.1 Atti soggetti a notificazione

Alcuni degli atti relativi alla procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 devono essere notificati al trasgressore nel rispetto delle modalità previste dal Titolo V del C.p.p. e delle vigenti norme in materia di domicilio digitale e notificazioni penali

¹⁷ Si precisa che nel verbale di ammissione a pagamento dovrà essere indicato l'IBAN corrispondente alla Provincia di riferimento del luogo in cui si è consumato l'illecito.

A seguire sono riportati gli IBAN per le singole province come risultanti dal Quadro di classificazione delle entrate del bilancio statale pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2596 art. 1):

Arezzo: IT 03G 01000 03245 310 0 32 2596 01

Firenze: IT 51F 01000 03245 311 0 32 2596 01

Grosseto: IT 26K 01000 03245 312 0 32 2596 01

Livorno: IT 86M 01000 03245 313 0 32 2596 01

Lucca: IT 49O 01000 03245 314 0 32 2596 01

Massa: IT 20S 01000 03245 315 0 32 2596 01

Pisa: IT 80U 01000 03245 316 0 32 2596 01

Pistoia: IT 43W 01000 03245 317 0 32 2596 01

Prato: IT 59A 01000 03245 319 0 32 2596 01

Siena: IT 06Y 01000 03245 318 0 32 2596 01

telematiche (v. Artt. 3-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 6- quater, D.Lgs. 82/2005 (di seguito CAD) e art. 16 e 16-ter D.L 179/2012).

In particolare, sono soggetti a notificazione i seguenti atti:

- a) verbale di prescrizioni (v. Mod. B.0);
- b) comunicazione di proroga del termine impartito per l'adempimento delle prescrizioni (v. Mod. B.1);
- c) ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per ottemperanza (v. Mod. B.2);
- d) verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. Mod. C.0);
- e) il verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito (v. Mod. C.0-bis).

Preliminarmente, va ricordato come la disciplina delle notificazioni degli atti contenuta nel C.p.p. sia stata oggetto di riforma da parte del recente D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Nell'ottica di un progressivo adeguamento agli strumenti tecnologici ad oggi in uso, la riforma ha affidato un ruolo centrale alla notificazione con modalità telematiche. Ai sensi del nuovo articolo 148 C.p.p., infatti, salvo che sia diversamente disposto o in assenza o inidoneità di un domicilio digitale del destinatario, si provvede in via ordinaria alla notificazione degli atti con modalità telematiche.

Da ricordare anche la disposizione dell'art. 16, co. 4, D.L. 179/2012 come modificato dal D.Lgs. 150/2022 che, in coerenza con quanto previsto dal CAD, prevede che le notificazioni penali siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Sulla base del novellato art. 161 C.p.p. è stata inoltre introdotta la facoltà per l'indagato di dichiarare il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC o un altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Da notare che ai sensi del comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.Lgs. 150/2022, in questi casi tale indirizzo può anche non risultare incluso in uno dei pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter del D.L. 179/2012.¹⁸

Altra novità di rilievo è prevista dall'art. 157-bis C.p.p. che ha introdotto la regola per cui tutte le notificazioni effettuate all'indagato/imputato non detenuto successive alla prima e diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio e il decreto penale di condanna, sono eseguite presso il difensore di fiducia o il difensore nominato d'ufficio (si tratta di una sorta di domiciliatio *ex lege*). Stessa regola anche per la prima notificazione, nel caso in cui gli UPG operanti abbiano già redatto il verbale di identificazione (con gli avvertimenti previsti dall'art. 161, co. 01, C.p.p.) (v. in tal senso l'art. 157, co. 1, C.p.p.).

Considerando la specificità della procedura estintiva che si caratterizza quale percorso speciale di estinzione del reato che sospende e si svolge al di fuori del procedimento penale

¹⁸ V. In tal senso quanto affermato nella Relazione n. 2/2023 della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Servizio Penale (pag. 39 e ss).

e al contempo richiede una quanto più possibile celere conoscibilità da parte del trasgressore degli atti del procedimento (v. in particolare delle prescrizioni impartite dagli UPG), alla luce del quadro complessivo delle disposizioni normative citate, si formulano le seguenti indicazioni per la notificazione degli atti della procedura estintiva:

1. Si procederà a **notificazione telematica diretta nei confronti del trasgressore** presso:
 - **il domicilio digitale registrato** nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (**INAD**) di cui all'art. 6-quater del CAD;¹⁹
 - **il domicilio digitale dichiarato ai sensi dell'art. 161 C.p.p.** presso un indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, incluso quello aziendale;²⁰Laddove il contravventore, oltre a dichiarare il proprio domicilio digitale o a disporre di un domicilio digitale su INAD, elegga anche domicilio presso il difensore, si potrà anche duplicare la notifica, mediante invio ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica certificata;
2. Se non si può procedere secondo quanto previsto al punto 1 (poiché il trasgressore non dispone di un domicilio digitale sull'INAD e non ha dichiarato una PEC quale domicilio digitale) la notificazione sarà effettuata:
 - **presso la PEC del difensore domiciliatario ex lege ai sensi dell'art. 157 bis C.p.p.** purché gli UPG operanti abbiano già redatto il verbale di identificazione dell'indagato con gli avvertimenti previsti dall'art. 161, co. 01 C.p.p.;
3. Se non si può procedere neppure secondo quanto previsto al punto 2 (poiché il trasgressore non dispone di un domicilio digitale sull'INAD, non ha dichiarato una PEC quale domicilio digitale e non è stato redatto il verbale di identificazione dell'indagato con gli avvertimenti previsti dall'art. 161, co. 01) C.p.p. la notificazione sarà effettuata:
 - **mediante consegna personale** al trasgressore o alle persone di cui all'art. 157 C.p.p. **o tramite servizio postale** (v. art.170 C.p.p.).

Sono fatte salve, naturalmente, le diverse indicazioni in materia di notificazione degli atti della procedura estintiva delle contravvenzioni che venissero formulate dalle Procure di riferimento.

A seguire si riportano le modalità operative con cui procedere alle varie tipologie di notificazioni:

¹⁹ Per tutte le persone fisiche non iscritte ad albi o registri professionali, l'elezione di un domicilio digitale si effettua sull'INAD (v. Linee guida AGID di cui alla Determinazione n. 191/2022 del 7 luglio 2022). L'INAD è operativo dal 6/7/2023 e consultabile all'indirizzo <https://domiciliodigitale.gov.it>. Le ricerche possono essere effettuate sulla base del Codice Fiscale della persona fisica.

²⁰ La Riforma Cartabia avrebbe previsto l'utilizzo del domicilio digitale dichiarato ai sensi dell'art. 161 C.p.p. per gli atti introduttivi al giudizio (v. Avviso fissazione udienza preliminare, avviso di citazione in giudizio, decreto penale di condanna) per i quali intende fornire garanzie di diretta conoscibilità (come visto sopra, infatti, per tutti gli altri atti è previsto il regime della domiciliazione ex lege presso il difensore). Si ritiene qui di estenderne l'utilizzo per la notificazione degli atti della procedura estintiva delle contravvenzioni ai fini di una maggior garanzia di celere conoscibilità da parte del trasgressore.

a) Notificazione tramite PEC

Fatto salvo il caso di PEC dichiarata quale domicilio digitale dall'indagato, in tutti gli altri casi, per essere valida ai sensi delle norme vigenti, la notificazione tramite PEC deve essere effettuata ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi.²¹ A tal fine, si ricorda che ai sensi del CAD i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni sono costituiti da:

- l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti INI-PEC (art. 6-bis D.Lgs 82/2005 CAD);²²
- l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD) (art. 6-quater CAD);
- l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IndicePA) (art.6-ter CAD).

La notifica a mezzo PEC risulta perfezionata nel momento in cui il gestore di posta certificata rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno preso visione del messaggio), come attestato nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC che perviene al mittente. Tale ricevuta ai sensi dell'art. 168 C.p.p costituisce prova dell'avvenuta notificazione ed assume il valore di relata di notificazione (in questi casi, pertanto, non è necessario provvedere a redigere la relata).

Una volta effettuata la notifica tramite PEC, è essenziale che il soggetto notificatore (personale di vigilanza operante con qualifica di UPG) verifichi il perfezionamento della stessa su *freedocs*.²³

In caso di mancato perfezionamento della notifica tramite PEC, si dovrà procedere come segue:

- se la casella del destinatario non risulta valida e attiva, è necessario anzitutto verificarne la correttezza sui pubblici elenchi;
- se risulta satura, è necessario contattare il titolare per sollecitarne la riattivazione.

A seguito di quanto sopra, potranno essere effettuati ulteriori tentativi di notifica. Nel caso in cui anche questi ultimi non abbiano esito positivo, si procederà a rinotifica dell'atto a mezzo del servizio postale o tramite consegna personale. In queste ipotesi, è necessario produrre una nuova relata di notifica in cui dovranno essere indicate le motivazioni che hanno causato il mancato perfezionamento della notifica via PEC e le nuove modalità di notificazione. Tale relata andrà a costituire quindi un documento a sé stante, prodotto in originale informatico,

²¹ Al fine di garantire la validità della notificazione, è necessario verificare che gli indirizzi PEC che si intendono utilizzare per la notificazione, siano presenti nei suddetti pubblici elenchi. Tale verifica non è invece necessaria in caso di PEC dichiarata quale domicilio digitale ai sensi dell'art. 161 C.p.p. in quanto ai sensi del co. 7-bis dell'art. 16 del D.L. 179/12, la notifica può validamente realizzarsi anche presso un indirizzo PEC dichiarato, ma non risultante da pubblici elenchi.

²² Consultabile all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it>. È possibile anche consultare il Registro delle imprese all'indirizzo <https://www.registroimprese.it>, i cui dati sono regolarmente riversati nell'INI-PEC.

²³ Da Tracciamenti > Spedizioni verificare che lo stato della spedizione sia "Consegnato".

firmato digitalmente da chi effettua la notifica e protocollato in uscita nel giorno di notificazione. Il documento (cartaceo) da notificare sarà in questo caso composto dall'atto da notificare in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale (con eventuali allegati in copia cartacea semplice) più la nuova relata di notifica, anch'essa in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale.

b) Notificazione tramite consegna personale

Se non può essere eseguita per via telematica, né al trasgressore, né al difensore domiciliatario ex lege, la notificazione può essere eseguita ai sensi dell'art. 157 C.p.p., mediante consegna di copia dell'atto nelle mani del destinatario (persona fisica). Se tale consegna non è possibile, ai sensi del medesimo articolo, la stessa può essere eseguita nella casa di abitazione o nel luogo dove il soggetto esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente, ovvero sia addetta alla casa o al servizio del destinatario o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci. Nel luogo in cui il destinatario esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora i suddetti luoghi non siano conosciuti, la notifica è eseguita nel luogo dove il soggetto ha temporanea dimora o recapito, tramite consegna a una delle predette persone. La copia non può comunque essere consegnata a persone minori di 14 anni o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

Nel caso il documento venga consegnato al portiere o a chi ne fa le veci, questi deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato. Dell'avvenuta notificazione deve essere data notizia al destinatario tramite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questa ipotesi, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

In ogni caso, se la notificazione non avviene nelle mani proprie del destinatario, se ne deve dare atto nella relata di notifica in calce al documento e lo stesso deve essere inserito in una busta sigillata. Su tale busta deve essere riportato il numero di protocollo del verbale, ma non devono essere apposti altri segni o indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell'atto.

Se le persone di cui sopra mancano, o si rifiutano, o non sono idonee a ricevere il documento, si deve procedere nuovamente alla ricerca del soggetto destinatario, tornando sui luoghi sopra menzionati. Se neppure in tal modo è possibile effettuare la notificazione, il documento deve essere depositato nella casa del comune dove il soggetto destinatario ha l'abitazione o in mancanza di questa, del comune dove esercita abitualmente la sua attività lavorativa secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 157 C.p.p.

La notificazione personale deve essere effettuata tramite la consegna di una copia cartacea dichiarata conforme all'originale dell'atto. Per ottenere una copia cartacea conforme all'originale digitale è necessario procedere come indicato nel vigente Disciplinare sulle modalità di produzione delle copie di atti e documenti amministrativi.²⁴ Nel caso siano presenti

²⁴ Per ottenere una copia cartacea conforme a un documento prodotto in originale digitale è necessario:

1. effettuare una stampa del documento e verificarne la conformità al documento digitale;
2. stampare, da *freedocs*, l'attestazione di conformità usando l'apposito pulsante e completarla con i dati mancanti (numero di fogli, data e firma);
3. allegare l'attestazione di conformità alla stampa del documento.

degli allegati, questi potranno essere consegnati in copia cartacea semplice (senza necessità di predisporre la dichiarazione di conformità all'originale).

Sulla copia analogica dell'atto deve essere riportato il numero e la data di protocollo, anche tramite l'apposizione della specifica etichetta.

In caso di notificazione tramite consegna personale al destinatario o alle altre persone di cui sopra, la relata di notifica deve essere redatta al momento della consegna con l'indicazione del soggetto al quale è consegnata la copia nonché il luogo e data della consegna. Se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, devono essere indicate le ricerche effettuate e i motivi della mancata consegna al destinatario, nonché le generalità del consegnatario, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da esso svolte.

L'atto completo di relata di notificazione compilata e firmata (dal notificatore e dal ricevente) costituisce la prova dell'avvenuta notificazione e quindi dovrà essere conservato nel fascicolo procedimentale cartaceo e, in copia per immagine, nel corrispondente fascicolo elettronico, senza ulteriore protocollazione.

Le indicazioni di cui sopra, si applicano anche al caso di consegna personale all'eventuale difensore/domiciliatario indicato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio.

c) Notificazione tramite servizio postale

Laddove non si possa procedere per via telematica, né nei confronti del trasgressore, né del difensore domiciliatario ex lege le notificazioni possono essere eseguite anche tramite gli uffici postali ai sensi dell'art. 170 C.p.p. In questo caso, al soggetto notificatore compete solo la predisposizione della relata di notifica con la menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce il documento e la predisposizione degli atti in busta chiusa per l'invio con plico raccomandato per atti giudiziari, con avviso di ricevimento.

La ricezione dell'avviso di ricevimento costituisce la prova dell'avvenuta notificazione e quindi tale documento dovrà essere conservato nel fascicolo procedimentale (sia in originale cartaceo, che in copia per immagine nel fascicolo elettronico), senza ulteriore protocollazione.

La notificazione tramite il servizio postale deve essere effettuata tramite l'invio di una copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale dell'atto.²⁵ Nel caso siano presenti degli allegati, questi potranno essere inviati in copia cartacea semplice (senza necessità di predisporre la dichiarazione di conformità all'originale).

Sulla copia analogica dell'atto deve essere riportato il numero e la data di protocollo, anche tramite l'apposizione della specifica etichetta.

Nel caso in cui la notificazione avvenga tramite il servizio postale, non è prevista l'imputazione al trasgressore delle spese di notificazione (a differenza di quanto avviene nella notificazione di verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi).

La notificazione tramite il servizio postale si perfeziona:

Sulla copia cartacea del documento deve essere riportato il numero e la data di protocollo, anche tramite l'apposizione della specifica etichetta.

²⁵ V. Nota 24.

- a) per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico al servizio postale;
- b) per il soggetto destinatario, dal momento in cui ha conoscenza legale dell'atto, come risultante:
 - dall'avviso di ricevimento del plico;
 - in caso di rifiuto a ricevere il plico, di temporanea assenza del destinatario o delle persone abilitate a riceverlo, dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito del plico.²⁶

L'avviso di ricevimento del plico o l'eventuale avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, restituiti dal servizio postale costituiscono prova dell'avvenuta notificazione e dovranno essere inseriti nel fascicolo procedimentale cartaceo e, in copia per immagine, nel corrispondente fascicolo elettronico, senza ulteriore protocollazione.

Sia nel caso di notificazione tramite consegna personale che nel caso di notificazione tramite servizio postale, le modalità con cui la notificazione è eseguita dovranno sempre essere descritte nell'apposita "relata" da riportare in calce agli atti oggetto di notificazione. In particolare, nella relata dovranno sempre essere indicati:

- generalità del/dei soggetto/i notificatore/i (nome, cognome, qualifica ed ente di appartenenza);
- generalità dei soggetti destinatari della notifica e (se diverse) delle persone a cui viene consegnato/inviato il documento.

Inoltre:

- in caso di notificazione tramite consegna personale, devono essere indicati la data e l'indirizzo presso cui viene effettuata la notificazione;
- in caso di notificazione tramite servizio postale, devono essere indicati l'indirizzo fisico a cui è inviato l'atto e l'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione.

²⁶ Nel caso in cui l'operatore del servizio postale non possa recapitare il plico per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario o mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a riceverlo (v. art. 7 L. 890/82), del tentativo di notifica viene data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso contenente l'invito al ritiro presso il servizio postale, recapitato in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. *c.a.d.*, comunicazione di avvenuto deposito). Nel caso di assenza del destinatario, l'avviso deve essere affisso alla porta di ingresso o immesso nella cassetta della posta. Ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982, **per il destinatario la notificazione si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito (c.a.d) o dalla data di ritiro del plico, se anteriore.** La prova del perfezionamento della procedura di notifica è data esclusivamente dall'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

Tali disposizioni non operano nelle ipotesi di "**destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente**" di cui all'art. 9 della L. 890/1982. In tali ipotesi, il plico è restituito al mittente con indicazione del motivo del mancato recapito ed è onere di quest'ultimo provvedere ad eseguire ulteriori ricerche per la rinotifica del plico.

6.2 Altri atti non soggetti a notificazione

Per l'invio degli ulteriori atti e comunicazioni connessi alla procedura di estinzione dei reati, diversi da quelli soggetti a notificazione (v. par. precedente) si dovrà procedere secondo le seguenti indicazioni:

a) l'invio delle comunicazioni di notizia di reato (CNR) alle Procure di riferimento, dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito Portale delle Notizie di reato (Portale NDR) del Ministero di Giustizia evitando la trasmissione a mezzo PEC, ovvero il deposito cartaceo. Quest'ultimo rimane possibile qualora la CNR o i relativi allegati siano di dimensioni superiori a quelle consentite dal Portale NDR ovvero contengano CD/CDRom o altri supporti magnetici non allegabili (v. caso di audio/video registrazioni). In tal caso, sarà necessario redigere una nota di accompagnamento specificando che trattasi di materiale costituente seguito di CNR già trasmessa tramite il Portale NDR con indicazione, ove sia stata già registrata la CNR da parte della Procura, del numero del procedimento di riferimento.

Per l'utilizzo del portale è necessario che ogni operatore esegua la procedura di accreditamento presente sullo stesso;

b) l'invio dei verbali di prescrizioni alle Procure di riferimento, se allegati alle CNR, dovrà avvenire tramite Portale NDR. Laddove invece i suddetti verbali vengano redatti successivamente all'invio delle CNR, fatte salve diverse indicazioni delle Procure, si dovrà procedere in analogia a c.d. "seguiti" delle CNR con indicazione, ove sia stata già registrata la CNR da parte della Procura, del numero del procedimento di riferimento risultante dal Portale NDR. Stessa considerazione per l'invio delle ulteriori comunicazioni relative al procedimento estintivo.

Il Portale consente la trasmissione di tale tipologia di atti tramite la sezione "Atti successivi" tuttavia, alcune Procure hanno dato l'indicazione di procedere all'invio soltanto tramite PEC, senza utilizzare il portale. Si raccomanda, pertanto, prima di procedere all'invio, di verificare le indicazioni delle rispettive Procure di riferimento.

c) l'invio del verbale di prescrizioni e delle ulteriori comunicazioni al rappresentante legale della ditta nel caso sia diverso dal contravventore, potrà avvenire direttamente tramite invio alla PEC aziendale, senza particolari preventive formalità (v. dichiarazione/elezione di domicilio). In tal caso, l'invio viene effettuato per mera conoscenza e non ne discende alcuno specifico obbligo per il rappresentante legale (neppure a livello di solidarietà per il pagamento della sanzione minima). Diverso è il caso in cui il rappresentante legale coincida con il trasgressore, oppure sia individuato quale soggetto in concorso di reato. In questo caso, infatti, l'invio del verbale di prescrizioni e di ogni altro atto ricadente nella tipologia di cui al sottoparagrafo 6.1. dovrà avvenire secondo le modalità ivi descritte per la notificazione degli atti al trasgressore;

d) ogni ulteriore comunicazione rivolta al trasgressore diversa da quelle indicate nel sottoparagrafo 6.1, avendo scopo meramente informativo, potrà essere effettuata senza alcuna specifica formalità;²⁷

²⁷ Per es. la comunicazione di non ottemperanza delle prescrizioni rivolta alla Procura deve essere inviata per conoscenza anche al trasgressore ed al rappresentante legale della ditta (se diverso dal primo). Ugualmente, pur non essendo previsto per legge, anche nel caso di ottemperanza, la comunicazione alla Procura può essere inviata per conoscenza anche al trasgressore ed al rappresentante legale della ditta.

e) per le asseverazioni di prescrizioni emesse da altri organi di Polizia giudiziaria, laddove si utilizzi il modello D.0 di cui all'Allegato alla circolare, si potrà procedere all'invio tramite PEC istituzionale. Invece, nel caso in cui, il verbale di prescrizioni da asseverare, sia consegnato o inviato ad ARPAT in originale cartaceo (da protocollare in ingresso), si potrà procedere all'apposizione del visto per asseverazione direttamente sul verbale originale. In questo caso, si dovrà predisporre una lettera di trasmissione firmata digitalmente a cui si dovrà allegare la scansione del verbale controfirmato da protocollare in uscita. L'originale del verbale controfirmato per asseverazione e la copia cartacea semplice della lettera di trasmissione (su cui andrà riportata la segnatura di protocollo, anche mediante l'apposizione della specifica etichetta) saranno inviate via posta ordinaria o consegnate a mano;

f) infine, per quanto riguarda l'invio di comunicazioni agli Enti competenti in via amministrativa nelle materie a cui le contravvenzioni oggetto di procedura estintiva si riferiscono, si dovrà procedere, come di consueto nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, all'invio tramite PEC istituzionale.

7. Indicazioni per le registrazioni RANA

Ai fini delle registrazioni RANA, nel campo "*motivo*" dei task, è presente la voce "Verifica prescrizioni ex L.68/2015" da utilizzare per le attività in campo, insieme alla riga n°137 della Carta dei servizi e delle attività di ARPAT.

8. Indicazioni per la gestione documentale degli atti relativi alla procedura estintiva dei reati

Per la gestione documentale (*freedocs*) degli atti e delle comunicazioni prodotte nell'ambito della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, si forniscono, a seguire, specifiche indicazioni.

Tali indicazioni, oltre ad una corretta gestione documentale, sono anche funzionali ad una standardizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni richieste a livello SNPA secondo i più recenti indirizzi della RR TEM 29 Ecreati.

a) Comunicazione notizia di reato

La tipologia documentaria da utilizzare per le notizie di reato e per le eventuali denunce²⁸ è quella indicata nello schema a seguire:

²⁸ La denuncia ex art. 331 C.P.P. viene redatta nelle ipotesi (residuali) in cui nel gruppo ispettivo che ha svolto il sopralluogo, non sia presente nessun operatore con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. In tale evenienza la denuncia dovrà essere redatta e sottoscritta dai membri del gruppo ispettivo e indirizzata al Responsabile del Dipartimento/del Settore specialistico competente, al fine della successiva individuazione da parte di quest'ultimo degli operatori con qualifica di UPG che dovranno provvedere alla redazione della Comunicazione di notizia di reato ed altresì del Verbale di prescrizioni con la collaborazione dei membri del gruppo ispettivo stesso e delle altre figure ritenute eventualmente necessarie.

Modello	Oggetto	Tipologia documentale
A.0	Comunicazione di notizia di reato (con/senza attivazione procedura ex art. 318-bis e sgg. D.Lgs. 152/2006)	COMUNICAZIONE DI NOTIZIA REATO
A.1	Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE

Per le notizie di reato si dovrà specificare nell'oggetto se vi sia o meno l'attivazione della procedura estintiva delle contravvenzioni come da esempi che seguono:

- “Comunicazione di notizia di reato (**con attivazione procedura ex art. 318-bis e sgg D.Lgs. 152/2006**)”
- “Comunicazione di notizia di reato (**senza attivazione procedura ex art. 318-bis e sgg D.Lgs. 152/2006**)”

La comunicazione di notizia di reato dovrà essere fascicolata soltanto nel sottofascicolo del controllo (di cui costituisce l'esito).

Se in un unico controllo vengono accertati due o più reati di cui alcuni ammissibili a procedura estintiva ed altri no, è opportuno redigere distinte comunicazioni di notizia di reato (fatto salvo che in ciascuna di esse si può dare atto che sono stati accertati anche altri reati per i quali si è provveduto a redigere distinte CNR).

Si raccomanda inoltre, a prescindere dall'attivazione o meno della procedura estintiva, di popolare sempre, nel sottofascicolo del controllo, il campo “matrice o tematica ambientale” selezionando quelle voci a cui il reato si riferisce. Nel caso in cui il reato accertato consista nella violazione di prescrizioni AIA si dovrà selezionare sia la voce “AIA”, che la voce della matrice/tematica interessata (v. emissioni, scarichi, ecc...). Laddove la comunicazione di notizia di reato si riferisse a uno dei delitti introdotti dalla L. 68/2015 nel Titolo VI-bis del Codice penale, la voce da utilizzare è “Ecodelitti”.

b) Documenti afferenti la procedura estintiva delle contravvenzioni:

Per i documenti che avviano la procedura estintiva delle contravvenzioni dovranno essere utilizzate le tipologie documentarie riportate nello schema sottostante:

Modello	Oggetto	Tipologia documentale
B.0	Verbale di prescrizioni ai sensi dell'art. 318-ter e sgg, D.Lgs. 152/2006	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - VERBALE DI PRESCRIZIONI

C.0 bis	Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 – AMMISSIONE AL PAGAMENTO PER REATO ESAURITO
C.0	Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 – AMMISSIONE AL PAGAMENTO PER ADEMPIMENTO SPONTANEO

Nel caso in cui nell'ambito di una medesima ispezione vengano accertati più reati per i quali possa essere avviata la procedura estintiva, dovranno essere redatti tanti verbali di prescrizione quante risultino le contravvenzioni estinguibili. Nel caso in cui una o più prescrizioni possano risultare funzionali all'estinzione di più reati, si procederà invece a redigere un unico verbale di prescrizioni riferito a più reati.

Nel caso in cui per lo stesso reato siano individuati più trasgressori, dovrà essere compilato un unico verbale di prescrizione con l'indicazione di tutti i nominativi dei contravventori. Il verbale (che deve essere protocollato una sola volta) dovrà essere successivamente notificato a ciascun trasgressore e si dovranno compilare le corrispondenti relate di notificazione.

Una volta verificato, sul piano fattuale, l'avvenuto adempimento delle prescrizioni, si dovrà procedere a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria (per intero) a ciascuno dei trasgressori, fatte salve diverse indicazioni delle Procure di riferimento.

I documenti di avvio della procedura dovranno avere sempre una doppia fascicolazione:

- nel sottofascicolo del controllo (di cui costituiscono l'esito);
- nel sottofascicolo della verifica prescrizioni (di cui costituiscono l'avvio).

Per questo secondo sottofascicolo, dovrà essere utilizzata la tipologia di procedimento "ART. 318-TER D.LGS 152/2006 - VERIFICA PRESCRIZIONI" a cui corrisponde la riga della Carta dei Servizi "137-c: Verifica prescrizioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006" (senza durata massima).

I due sottofascicoli del controllo e della verifica prescrizioni dovranno essere fra loro collegati.

Dopo aver aperto il sottofascicolo procedimentale "verifica prescrizioni" è necessario avviare il procedimento (Attività documentali>Dati procedimento), inserendone la data di inizio. La data di avvio del procedimento è la data di ricezione del documento che avvia la procedura estintiva.

Inoltre, all'apertura di ciascun sottofascicolo procedimentale "Verifica prescrizioni" si dovrà sempre popolare il campo "matrice o tematica ambientale" selezionando quelle voci cui il reato si riferisce. Nel caso in cui il reato accertato consista nella violazione di prescrizioni AIA si dovrà selezionare sia la voce "AIA", che la voce della matrice interessata (v. emissioni, scarichi, ecc...).

Tutti gli altri documenti afferenti alla procedura estintiva, di cui vengono specificate le tipologie documentarie nello schema a seguire, dovranno essere fascicolati soltanto nel sottofascicolo procedimentale "Verifica prescrizioni".

Modello	Oggetto	Tipologia documentale
B.1	Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 – COMUNICAZIONE
B.2	Ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - AMMISSIONE AL PAGAMENTO PER OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI
B.3	Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 – COMUNICAZIONE
B.4	Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE
C.1	Comunicazione di avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE
C.2	Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa	ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - COMUNICAZIONE

A conclusione della procedura di estinzione delle contravvenzioni, successivamente all'inoltro alla Procura di una delle comunicazioni di cui ai mod. B.3), B.4) o C.1), C.2), all'interno di ciascun sottofascicolo si dovranno popolare i campi "Data di termine" inserendo la data di consegna della comunicazione²⁹ ed "Esito procedimento" scegliendo una tra le seguenti opzioni:

- art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Mancata/tardiva ottemperanza prescrizioni;
- art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Avvenuto pagamento sanzione;
- art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Mancato/tardivo pagamento sanzione;
- art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Esito differenziato di pagamento (più trasgressori)

Quest'ultima voce è da utilizzare soltanto nel caso in cui nell'ipotesi di più trasgressori in concorso di reato si provveda ad ammetterli (ciascuno per l'intero) a pagamento della sanzione in sede amministrativa, ma successivamente gli stessi manifestino comportamenti differenti (v. caso di due trasgressori, di cui uno provvede al pagamento nei termini previsti e l'altro non vi provvede o vi provvede in ritardo).

c) Asseverazione su prescrizioni NON emesse da ARPAT

Nel caso in cui venga emessa l'asseverazione tecnica di prescrizioni impartite da altri organi di vigilanza, la tipologia documentaria da utilizzare è "ART. 318-BIS E SGG D.LGS. 152/06 - ASSEVERAZIONE PRESCRIZIONI NON DI ARPAT"

²⁹ Si precisa che per la complessità della procedura che vede diverse fasi procedurali con differenti tempistiche, *freedocs* non rappresenta lo strumento idoneo al monitoraggio automatico delle scadenze, pertanto, ai fini della gestione documentale, i dati procedurali da valorizzare sono soltanto le data di avvio del procedimento e la data di termine dello stesso.

In questi casi, si deve creare un nuovo sottofascicolo con la tipologia di procedimento "ART. 318-TER D.LGS 152/2006 - ASSEVERAZIONI (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT)" a cui corrisponde la riga della Carta dei Servizi "137-d: Asseverazioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006 (su prescrizioni non di ARPAT)."

La durata massima del procedimento di rilascio dell'asseverazione tecnica è di 30 giorni. Inserendo la data di avvio (data di ricezione della richiesta) e impostando la riga 137-d della Carta dei servizi e delle attività, il sistema calcola automaticamente la data di scadenza. A conclusione della procedura di rilascio dell'asseverazione si dovrà popolare il campo "Data di termine" inserendo la data di consegna della comunicazione.

Sez. II - Procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui all'art. 228 del D.Lgs 101/2020

9. Specificità della procedura di cui all'art. 228, D.Lgs. 101/2020 rispetto alla procedura di cui alla Parte VI-bis TUA - Disposizioni applicabili

In materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, l'art. 228 del D.Lgs. 101/2020 ha introdotto una specifica procedura estintiva delle contravvenzioni previste dal Titolo XVI, Capo I del medesimo decreto. Tale procedura, seppur con alcune peculiarità, presenta molti aspetti di analogia rispetto alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali regolata dalla Parte VI-bis del TUA.

Di seguito (Tab. N. 4) se ne illustrano le specificità al fine di mettere in luce gli aspetti di necessaria diversa gestione procedimentale rispetto alla procedura di cui alla Parte VI-bis del TUA.

Tabella N. 4

1. Campo di applicazione della procedura	Per previsione normativa espressa (v. art. 228, co. 1, D.Lgs. 101/2020), la procedura si applica soltanto alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa dell'arresto o ammenda. Sono escluse diverse interpretazioni (come talune Procure hanno previsto nel caso della procedura ex Parte VI-bis, TUA) volte a ricomprendere anche le contravvenzioni punite con arresto o con arresto e ammenda.
	Le contravvenzioni estinguibili sono solo quelle la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati

	<p>o rimossi e se dal fatto non è derivato un danno (v. art. 228, co. 1, D.Lgs. 101/2020).</p> <p>Il contesto in cui si è consumato l'illecito dovrà essere pertanto descritto al fine di motivare la scelta circa l'applicazione o meno della procedura.</p> <p>Per la peculiarità della materia, si ritiene che la valutazione circa l'assenza del danno consegua alla valutazione della "dose". Pertanto, in linea generale, laddove non si verifichi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa o si possa valutare che questo è escluso, si potrà procedere con l'applicazione della procedura. In ogni caso, gli esiti della valutazione circa il prodursi o meno di un danno dovranno essere esplicitati nella CNR.</p>
2. Contravvenzioni estinguibili con procedura attivabile da ARPAT	<p>Non tutte le contravvenzioni di cui al Titolo XVI, Capo I, del D.Lgs. 101/2020 possono risultare oggetto di procedura di estinzione attivabile da ARPAT. L'Agenzia, infatti, non esercita funzioni ispettive generali, ma solo con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">- violazioni di disposizioni in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (v. Titolo IV, D.Lgs. 101/2020);- violazioni di altre disposizioni del D.Lgs. 101/2020 nei soli casi di delega espressa dalla Procura competente o altro coinvolgimento formale da parte degli organi di vigilanza competenti (v. ISIN o altri) (v. per es. caso di rinvenimenti di sorgenti). <p>ARPAT potrà procedere alla diretta applicazione della procedura estintiva soltanto in questi casi. Al di fuori di tali ipotesi (v. per es. nel caso di violazioni dell'art. 72, D.Lgs. 101/2020 accertate in impianti soggetti ad autorizzazioni ambientali), ARPAT dovrà provvedere a inoltrare denuncia ex art. 331 C.p.p. direttamente alla Procura competente o a segnalare quanto accertato agli organi di vigilanza competenti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 101/2020.</p>
3. Non necessità di asseverazione tecnica	<p>Non è prevista l'asseverazione tecnica delle prescrizioni, pertanto, il verbale non dovrà recare la firma per asseverazione del responsabile della struttura di appartenenza degli operatori con funzioni di UPG.</p> <p>Il responsabile della struttura dovrà tuttavia vistare la CNR e gli altri atti della procedura (come da modelli allegati alla presente circolare).</p>
4. Termine adempimento prescrizioni	<p>Il termine di adempimento delle prescrizioni non può superare i 6 mesi.</p> <p>Come nella procedura ex Parte VI bis, TUA, è comunque ammessa la possibilità di proroga per una sola volta, per un periodo non superiore a 6 mesi in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione.</p>

<p>5. Tempistica controllo rispetto prescrizioni</p>	<p>In merito alla tempistica del controllo dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni da parte dell'organo emittente, il co. 6 dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, prevede un termine di 30 gg (inferiore rispetto ai 60 gg previsti dalla procedura ex Parte VI-bis TUA). Rimangono invariati, invece, i successivi passaggi procedurali.</p>
<p>6. Adempimento delle prescrizioni in tempi o modalità diverse da quelle indicate</p>	<p>L'adempimento in un tempo superiore da quello indicato nella prescrizione ma comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza delle prescrizioni (tale riferimento manca nella procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis TUA ove si fa riferimento ad un "tempo congruo") o l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati dal magistrato ai fini dell'applicazione dell'oblazione di cui all'art. 162-bis, C.p.p.</p>
<p>7. Entità della sanzione pecuniaria</p>	<p>Riguardo alla sanzione pecuniaria da applicare nel caso in cui siano ottemperate le prescrizioni, si segnala che è fissata dal co. 7, art. 228, D.Lgs. 101/2020 in 1/3 del massimo dell'ammenda stabilita, anziché 1/4 come nella procedura ex Parte VI-bis TUA.</p> <p>Non è prevista, invece, alcuna ulteriore somma da richiedere al trasgressore per le attività di prescrizione/asseverazione, come è previsto dalla Parte VI-bis TUA a beneficio dell'ente accertatore/asseveratore.</p>
<p>8. Ente beneficiario delle sanzioni pecuniarie</p>	<p>L'articolo 228, D.Lgs. 101/2020 non definisce l'ente destinatario delle somme che il trasgressore deve versare. In attesa di una definizione normativa/chiarimenti emessi a livello nazionale, si provvederà ad incassare provvisoriamente le sanzioni pecuniarie.</p>

Considerati gli aspetti di analogia con la procedura estintiva delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis TUA, a seguire, si richiamano le disposizioni della Sez. I della presente circolare applicabili anche alla procedura estintiva ex art. 228, D.Lgs. 101/2020, fermo restando le necessarie contestualizzazioni dovute alle specificità di cui sopra:

- Par. 1 "Orientamenti interpretativi e indirizzi tecnico-procedurali: punti 1.e), 1.f), 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 2.g), 4.a), 4.c), 4.d), 4.e), 4.f), 4.g), 5.a), 5.b);
- Par. 3 "Indicazioni per il caso di contravvenzioni di natura formale";
- Par. 5 "Indicazioni per la fase di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e per le relative verifiche e comunicazioni alla Procura" con le seguenti precisazioni:
 - non essendo definito l'ente beneficiario della sanzione pecuniaria, in attesa di chiarimenti, si provvederà all'incasso provvisorio. A tal fine, nella modulistica, sono riportate le indicazioni di pagamento da rivolgere al contravventore;
 - ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria da parte del contravventore e della successiva comunicazione alla Procura (da effettuarsi

entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione), si dovrà provvedere come di seguito indicato:

- gli operatori di vigilanza con qualifica di UPG che gestiscono la fase di verifica delle prescrizioni, dovranno inoltrare al Settore bilancio e contabilità di ARPAT apposita richiesta di verifica di avvenuto pagamento (anche qualora il contravventore abbia provveduto alla trasmissione della quietanza di pagamento).
 - Tale richiesta potrà essere inviata tramite mail alla casella prescrizionereati@arpat.toscana.it fornendo i seguenti riferimenti:
 - cognome, nome e Codice Fiscale del contravventore;
 - numero e data del Verbale di prescrizioni e relativo protocollo (oppure del Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima /Verbale di ammissione a pagamento della sanzione minima per reato esaurito);
 - struttura ARPAT di appartenenza degli operatori emittenti il verbale;
 - il Settore Bilancio e contabilità, entro 3 giorni lavorativi, effettuerà le necessarie verifiche e rilascerà apposita attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento della somma (utilizzando il modulo D.0 dell'allegato 4 alla presente circolare). Tale documento dovrà essere successivamente smistato via *freedocs* agli operatori di vigilanza con qualifica di UPG che hanno formulato la richiesta;
- Par. 6 “Indicazioni per la notificazione e l'invio degli atti”;
- Par. 7 “Indicazioni per le registrazioni RANA” con la precisazione che la voce da utilizzare sarà “Verifica prescrizioni ex art. 228 D.LGS. 101/2020”;
- Par. 8, lett. a) e b) “Indicazioni per la gestione documentale degli atti relativi alla procedura estintiva dei reati” con le seguenti precisazioni:
- Tipologia procedimentale da utilizzare per il sottofascicolo della verifica prescrizioni: “ART. 228 D.LGS. 101/20 - VERIFICA PRESCRIZIONI” a cui corrisponde la riga della Carta dei Servizi “137-f: Verifica prescrizioni ex art. 228, D.LGS. 101/2020” (senza durata massima).
 - Tipologie documentarie da utilizzare per la creazione dei documenti:

Modello All. 4	Oggetto	Tipologia documentale
A.0	Comunicazione di notizia di reato (con/senza attivazione procedura ex art.228 D.Lgs. 101/20)	COMUNICAZIONE DI NOTIZIA REATO
A.1	Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p.	ART. 228 D.LGS. 101/20 - COMUNICAZIONE
B.0	Verbale di prescrizioni ai sensi dell'art. 228 D.Lgs. 101/20	ART. 228 D.LGS. 101/20 - VERBALE DI PRESCRIZIONI
C.0 bis	Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito	ART. 228 D.LGS. 101/20 – AMMISSIONE AL PAGAMENTO PER REATO ESAURITO

C.0	Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa	ART. 228 D.LGS. 101/20 – AMMISSIONE AL PAGAMENTO PER ADEMPIMENTO SPONTANEO
B.1	Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni	ART. 228 D.LGS. 101/20 – COMUNICAZIONE
B.2	Ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite	ART. 228 D.LGS. 101/20 - AMMISSIONE AL PAGAMENTO PER OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI
B.3	Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 228 D.LGS. 101/20 – COMUNICAZIONE
B.4	Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa	ART. 228 D.LGS. 101/20 - COMUNICAZIONE
C.1	Comunicazione di avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 228 D.LGS. 101/20 - COMUNICAZIONE
C.2	Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa	ART. 228 D.LGS. 101/20 - COMUNICAZIONE
D.0	Attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa	ART. 228 D.LGS. 101/20 - COMUNICAZIONE

- Tipologia esiti procedurali da utilizzare a fine procedura:
 - art. 228 D.LGS. 101/20 - Mancata/tardiva ottemperanza prescrizioni;
 - art. 228 D.LGS. 101/20 - Avvenuto pagamento sanzione;
 - art. 228 D.LGS. 101/20 - Mancato/tardivo pagamento sanzione;
 - art. 228 D.LGS. 101/20 - Esito differenziato di pagamento (più trasgressori)

L'Allegato 4 alla circolare contiene, infine, una specifica modulistica contestualizzata alle norme che regolano la procedura in oggetto.

Il Direttore tecnico

Ing. Marcello Mossa Verre*

Allegati:



Circolare dispositiva del Direttore tecnico n. 3 del 08/11/2023

1. Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati;
2. Prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali;
3. Modulistica - Procedura estintiva dei reati contravvenzionali mediante prescrizioni, ex artt. 318-bis e sgg, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e smi
4. Modulistica - Procedura estintiva dei reati contravvenzionali mediante prescrizioni, ex art. 228, D.Lgs. 101/2020
5. Elenco Riferimenti normativi citati nella circolare

**Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005 e smi - Codice dell'amministrazione digitale,.*

ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI

La discussione sulle conseguenze ambientali dei reati e le loro implicazioni riguardo all'applicabilità della procedura estintiva si chiarisce e si semplifica se si adotta il modello DPSIR¹ e i relativi concetti per la descrizione degli effetti ambientali delle diverse attività. In particolare, è chiarificatrice la distinzione tra fattore di *pressione*, suo impatto ambientale e *stato* di una matrice ambientale che ne deriva.

In questo quadro concettuale le attività soggette a controllo ambientale sono “*determinanti ambientali*”, che con le loro attività producono specifici “fattori di pressione” (le loro emissioni), dalle quali normalmente deriva un qualche “impatto ambientale”, sufficientemente contenuto dai limiti consentiti dall'autorizzazione. I limiti previsti dalle autorizzazioni di norma regolano il fattore di *pressione*: la concentrazione di uno scarico, il flusso di massa di una emissione in atmosfera, eccetera; o, in qualche caso, un determinante ambientale specifico (ad esempio la quantità di rifiuti massima in deposito),

Pertanto, di norma, il regolare svolgimento dell'attività produce comunque un impatto sull'ambiente non nullo.

Tale impatto, inoltre, non dipende soltanto dall'entità delle emissioni ma anche dalle condizioni variabili in maniera non controllabile dell'ambiente che le riceve: ad esempio la concentrazione degli inquinanti derivanti da uno scarico nel fiume dipende anche dalla portata del fiume, così come quella di un inquinante atmosferico sottovento ad un camino, per lo stesso ricettore varia in funzione delle condizioni meteorologiche (velocità del vento, stabilità atmosferica, eccetera).

Quindi una violazione dei limiti dell'autorizzazione (ovvero dei limiti sulle *pressioni*) produrrà, conseguentemente, un impatto sull'ambiente maggiore di quello atteso in quelle medesime condizioni ambientali, ma non necessariamente superiore a quello massimo prevedibile per l'impianto in marcia regolare ma in condizioni ambientali particolarmente avverse.

Con questo modello concettuale è possibile sintetizzare l'orientamento proposto dal SNPA in tema di ammissibilità della procedura estintiva in relazione agli effetti del reato che risulta in

¹ Come è noto il DPSIR è il modello elaborato dall'AEA per la rappresentazione delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto che fornisce una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali. Il modello DPSIR si basa infatti sulla descrizione di:

- *Determinanti* che rappresentano il ruolo dei settori economici e produttivi come cause primarie di alterazione degli equilibri ambientali;
- *Pressioni sull'ambiente* che sono gli effetti delle diverse attività antropiche sull'ambiente, quali ad esempio il consumo di risorse naturali e l'emissione di inquinanti nell'ambiente;
- la distinzione tra *Stato dell'ambiente* e *Impatti sull'ambiente* che permette un approfondimento ulteriore dei rapporti di causa ed effetto all'interno dell'elemento *Stato*. (nel modello si separa infatti la descrizione della qualità dell'ambiente e delle risorse (*Stato*), dalla descrizione dei cambiamenti significativi indotti (*Impatti*), che vanno intesi come alterazioni prodotte dalle azioni antropiche negli ecosistemi e nella biodiversità, nella salute pubblica e nella disponibilità di risorse);
- *Risposte che* sono le politiche, i piani, gli obiettivi e gli atti normativi messi in atto da soggetti pubblici per il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. Le *Risposte* svolgono un'azione di regolazione dei *Determinanti*, riducono le *Pressioni*, *migliorano lo Stato* dell'ambiente e mitigano gli *Impatti*.

ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

linea con i primi autorevoli pronunciamenti della Cassazione penale riferiti perlopiù a casi in cui si contestava la commissione del reato di cui all'art. 452-bis, C.p. di "Inquinamento ambientale" per aver i trasgressori cagionato la "compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile" delle acque (v. Sent. Cass. Penale, Sez. III, n. 46170 del 21/09/2016; Cass. Penale, Sez. III, n. 10515 del 03/03/2017). In tali sentenze, infatti, si afferma che i concetti di "compromissione" e "deterioramento" consistono in un'alterazione significativa e misurabile della consistenza originaria della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata o da una condizione di squilibrio funzionale incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o ecosistema o da una condizione di squilibrio strutturale connesso al decadimento dello stato o della qualità dei medesimi. Si ribadisce inoltre che il superamento dei limiti di emissione non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo di danno.

Tali parametri rappresentano comunque "un utile riferimento nel caso in cui possano fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento siano effettivamente significativi".

È evidente che la nozione di "danno ambientale", la cui assenza è requisito per l'applicazione della procedura estintiva, attiene necessariamente allo stato dell'ambiente, e non all'entità delle pressioni. Si qualifica come "danno ambientale" in questo contesto giuridico una alterazione dello "stato dell'ambiente", conseguente al reato contestato, che configuri un **degrado grave** della matrice impattata o dell'ecosistema, e che risulti **difficilmente reversibile**.

La questione, quindi, se il reato abbia prodotto un danno ambientale non si dirime verificando se vi sia stato o meno un incremento delle emissioni, ma piuttosto valutando se la loro alterazione sia stata tale, per entità, durata e contesto dell'accadimento, da produrre una alterazione dello stato dell'ambiente con quelle caratteristiche.

Quindi, mentre la contestazione della violazione della norma attiene, nella stragrande maggioranza dei casi, a una irregolarità nelle pressioni, o nel determinante, per stabilire se tale violazione abbia comportato un danno ambientale si dovrà invece rivolgere l'attenzione allo stato dell'ambiente conseguente. In linea di principio tale valutazione può essere effettuata in due modi:

- stimando gli effetti sullo stato ambientale delle pressioni aggiuntive determinate dal reato;
- misurando direttamente lo stato dell'ambiente da confrontare con quello antecedente la violazione o in situazione "lontana" dalle ricadute (è tipicamente il caso delle valutazioni monte-valle).

Il primo approccio è quello che si potrà utilizzare più frequentemente per **escludere** che un danno vi sia stato, ed è in molti casi facilmente risolutivo, anche semplicemente in via qualitativa.

Il secondo approccio invece è quello preferibile per **attestare** che un danno ambientale vi sia stato. (v. anche Sent. Cass. Pen. Sez. III, n. 55510 del 19/09/2017, sulla insufficienza dei soli accertamenti in uscita agli scarichi ai fini di attestare l'esistenza della compromissione/deterioramento di cui all'art. 452-bis C.p.)

Anche con questo approccio resta una rilevante vaghezza della norma riguardo alla individuazione di una "soglia" di alterazioni oltre la quale si possa parlare

di "grave degrado". Tuttavia, dovendo riferirsi per tali soglie allo stato si potrà fare riferimento, per le diverse matrici, ai collaudati standard di qualità ambientale, usati spesso nelle attività

ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

di monitoraggio, con i quali gli enti del SNPA hanno consuetudine, standard che possono fornire un robusto riferimento con cui misurare il degrado della qualità dell'ambiente.

Inoltre, il criterio di una “**difficile reversibilità**” delle alterazioni degradanti, perché costituiscano un danno ambientale, consente di escludere l'ipotesi di danno in tutti quei casi in cui non sia stato possibile quantificare l'effetto del reato per la sua breve durata, e consente dunque, qualitativamente, di escluderlo in tutti i casi in cui sia passato sostanzialmente “inosservato”,

Per le ragioni esposte la valutazione delle conseguenze del reato in vista dell'applicazione della procedura estintiva si configura, di fatto, sempre come una valutazione dello stato dell'ambiente. Ed in tale ottica il requisito di una grave alterazione dello stato si può configurare solo quando sia misurabile (o stimabile da modelli) un superamento degli standard di qualità per la matrice o quando le emissioni abbiano lasciato degli esiti persistenti sull'ecosistema.

Ad esempio, nel caso di uno scarico nel fiume, tenuto conto che le concentrazioni in acqua dopo la sua interruzione si normalizzano rapidamente per il fluire della corrente, l'ipotesi di “danno ambientale” presuppone che vi sia una verificabile alterazione dell'ecosistema o quanto meno una contaminazione significativa dei sedimenti; fatti che in molti casi si possono escludere anche a priori, per qualità e/o quantità dello scarico irregolare.

Allo stesso modo, la maggior parte delle violazioni relative alle emissioni in atmosfera sono escluse a priori dall'ipotesi di danno ambientale per la loro rapida reversibilità. Inoltre, per molte violazioni in tema di emissioni è facile stimare, anche senza ricorrere a modelli complessi, l'impossibilità di produrre alterazioni degli standard di qualità dell'aria.

Mentre nei casi in cui vi siano elementi che facciano ipotizzare la possibilità di un degrado significativo e difficilmente reversibile dello stato dell'ambiente si dovrà procedere a verificarlo, documentando tali effetti, non solo ai fini di rendere oggettivi gli elementi per i quali si negano i favori della procedura estintiva prevista dalla legge, ma anche perché se il danno fosse confermato unitamente alla violazione di una delle fattispecie del D.Lgs. 152/2006 (di seguito TUA), dovrà essere contestato il delitto di “inquinamento ambientale” di cui al 452-bis del C.p. La nozione di danno alle risorse ambientali contenuta nell'art. 318-bis deve infatti essere correlata alle definizioni di danno ambientale ex art. 300 TUA e di inquinamento ambientale ex art. 452-bis, C.p. entrambe facenti riferimento a un “deterioramento o una compromissione significativi e misurabili di una risorsa naturale.

Dunque, la determinazione di un danno che escluda l'applicabilità della procedura ex art. 318-bis TUA, può comportare la conseguenza che nella condotta illecita posta in essere dall'agente siano ravvisabili gli estremi di un concorso formale tra delitto di cui all'art. 452-bis C.p. ed il reato contravvenzionale previsto dal TUA, di volta in volta applicabile.

Detto questo riguardo al “danno” effettivamente causato occorre ricordare che per applicare la procedura una attenzione va posta anche alla individuazione delle condizioni di “pericolo concreto e attuale di danno ambientale” che precludono anch'esse l'applicabilità della procedura,

Vale anche in questo caso il criterio anzidetto, per il quale il pericolo è relativo ad un possibile degrado dello stato dell'ambiente significativo e difficilmente reversibile. Inoltre, la condizione “concreto e attuale” richiede che il pericolo che si paventa, per escludere l'applicabilità della procedura, si sia effettivamente verificato in quel caso e non sia soltanto ipotetico, in generale, per quel tipo di violazioni.

Ad esempio, il caso di abbandono o deposito illecito di rifiuti sul suolo contenenti sostanze pericolose per l'ambiente acquatico costituisce, in generale, un pericolo potenziale per lo stato delle acque superficiali.

ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tale pericolo sarà invece concreto ed attuale solo qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- tali sostanze siano in forme e contenitori dilavabili;
- i rifiuti siano posti in area soggetta alle intemperie;
- le acque dilavanti tale area scolino in acque superficiali;
- le quantità di sostanze pericolose stoccate siano tali da poter compromettere lo stato del corpo idrico ricettore di tali eventuali percolazioni.

Quindi si dovrà escludere dall'applicazione della procedura estintiva quelle condotte per le quali valgono tutte le seguenti condizioni:

- si possono stimare possibili conseguenze di grave degrado dell'ambiente;
- con effetti difficilmente reversibili,
- che non si sono verificate solo per una fortuita circostanza (ovvero condotte che pur non avendo già causato un danno hanno già presenti tutti gli elementi di rischio per farlo).

Tenendo presenti i criteri illustrati sopra, è stata rappresentata nella tabella riportata a seguire una griglia per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, l'art. 452 bis C.p. (nuovo reato di inquinamento ambientale introdotto dalla L. 68/2015) e le norme sul danno ambientale contenute nel TUA.

			Valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitto ex art. 452-bis CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitto ex art. 452-bis CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitti ex artt.452-bis /452-quinquies CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitto ex art.452-ter CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitto ex art.452-ter CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitti ex artt. 452-ter /452-quinquies CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitto ex art. 452- quater CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitto ex art.452- quater CP	non estinguibile + da valutare sussistenza elementi delitti ex artt. 452- quater /452-quinquies CP

**ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Definizioni	
1.	Fattori di pressione: fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. (v. art. 2, co. 1, n. 2, D.lgs. 195/2005)
2.	Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/2006)
3.	Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato.
4.	Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità della specifica matrice ambientale previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5.	Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
6.	Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (v. art. 452-quater, C.p.)
7.	Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8.	Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9.	Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa e incombente di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

A seguire si riportano le prescrizioni tipo individuate nella LG SNPA per i reati di più frequente accertamento. Si precisa che gli schemi includono anche casistiche di reati puniti con pena congiunta (ammenda e arresto) contrassegnati con asterisco [*], per i quali, secondo l'orientamento maggioritario espresso nei documenti di indirizzo delle Procure, sarebbe da escludere l'applicazione della procedura (v. Punto 1.b della Tabella "Orientamenti applicativi e indirizzi tecnico procedurali" riportata nel par. 1 della Circolare). Tale scelta è stata operata al fine di fornire comunque indicazioni per gli operatori di vigilanza, le cui Procure di riferimento aderiscono all'orientamento minoritario che ritiene i reati puniti con pena congiunta da includersi nel campo di applicazione della procedura.

Si precisa, inoltre, che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, è stato utilizzato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa, in breve termine, attraverso l'adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Le prescrizioni tipo rappresentano orientamenti tecnico-operativi individuati in via generale per le singole fattispecie di reato. Agli operatori se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate e fatti salvi gli eventuali differenti indirizzi delle Procure di riferimento.

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Rifiuti	art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	art. 256 comma 2 (con rinvio al comma 1, lett. a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda) (con rinvio al comma 1, lett. b) per rifiuti pericolosi: arresto e ammenda) [*]	Classificazione del rifiuto	min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)	Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è possibile escludere a priori il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali. Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso D.Lgs. 152/2006 (art.192 comma3)
			Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata		Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza
			Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento		
			Ripristino dello stato dei luoghi		
			In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare.		Se al termine della procedura di rimozione viene rilevata la presenza contaminazione del suolo, la procedura estintiva non può essere chiusa e il trasgressore non può essere ammesso al pagamento; in questi casi si procede con la via ordinaria. Il soggetto trasgressore deve procedere con le attività previste dall'art 242

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Rifiuti	art. 192 comma 2 - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee	art. 256 comma 2 (con rinvio al comma 1, lett. a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda) (con rinvio al comma 1, lett. b) per rifiuti pericolosi: arresto e ammenda) [*]	Non prescrivibile	-----	Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose
	art.208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art.256 comma 4 (con rinvio al comma 1, lett. a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda) (con rinvio al comma 1, lett. b) per rifiuti pericolosi: arresto e ammenda) [*]	a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore	
			b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso	24-48 ore	Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
			c) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
			d) in caso di deposito temporaneo (art.183 bb) non autorizzato: allontanamento dei quantitativi impropriamente depositati presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore	
e) nel caso di tipologie di rifiuto non autorizzato: sospensione della gestione dei rifiuti con codice non autorizzato e messa in sicurezza del rifiuto con affidamento a terzo autorizzato	congruente con la tipologia di intervento da eseguire				

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Rifiuti	artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione	art.256 comma 1 a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda	<p>Qualora le infrazioni siano solo di tipo formale e non viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema, nel caso di gestione di rifiuti non pericolosi, fermo restando la verifica dell'assenza di danno e di pericolo concreto e attuale di danno, anche con riferimento alla gestione non autorizzata del rifiuto, la prescrizione è impartibile, con sospensione dell'attività immediata e messa in sicurezza della situazione (con affidamento del rifiuto a terzi autorizzati).</p> <p>Il contravventore dovrà rendere esplicita la volontà di proseguire l'attività con la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC nei tempi tecnici necessari (15 gg), in caso contrario la prescrizione conterrà anche l'obbligo di smantellamento e ripristino.</p>	presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg	<p>L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p.es casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente.</p> <p>L'ottenimento dell'autorizzazione è solo uno dei percorsi percorribili dal contravventore, essendo possibile anche la scelta di non riprendere l'attività.</p>
		art.256 comma 1 b) per rifiuti pericolosi: arresto e ammenda [*]	Non prescrivibile	---	Si ritiene non prescrivibile in quanto non è possibile escludere danno o pericolo di danno.
	art. 187 comma 1 - Divieto di miscelazioni e dei rifiuti (compresa diluizione)	art. 256 comma 5 - arresto e ammenda [*]	Si veda l'art. 187 comma 3 "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente possibile ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4."		Non prescrivibile nel caso in cui non sia possibile tecnicamente o economicamente separare i rifiuti.

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Terre e rocce	Art. 7 DPR 120/2017 - Mancata/tardiv a presentazione della DAU	art.256 comma 1 a) per rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda	<p>a) nel caso in cui la DAU non sia stata presentata, la prescrizione dovrà avere come contenuto la presentazione della DAU</p> <p>b) nel caso in cui la DAU sia stata presentata tardivamente: non si darà luogo alla prescrizione e si provvederà all'ammissione a pagamento per reato esaurito</p>	a) entro 15 gg	La contravvenzione è prescrivibile soltanto se l'illecito è di natura puramente formale e non accompagnato da violazioni di tipo sostanziale delle condizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/17
Scarichi	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo): la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto	Sospensione dello scarico immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza)	
			b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificata: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	Presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Scarichi	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo): la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto	3/5 gg più eventuali tempi tecnici per interruzione in sicurezza	
			b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificata: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	Presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	
	art. 101 comma 1 - Superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose	art. 137 comma 5 - arresto e ammenda [*]	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti e verifica dell'efficacia	15 gg	Prescrizione prevista nei casi di superamento dei limiti di sostanze pericolose qualora l'evento non sia ricorrente. La valutazione dell'assenza del danno e del pericolo concreto e attuale deve essere attentamente valutata.
	art. 113 comma 3 – Convogliamento e trattamento acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	art. 137 comma 1 e comma 9 - arresto o ammenda	Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti; sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque	3/5 gg	

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
Emissioni in atmosfera	art. 269 - Mancata autorizzazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: violazione prescrivibile con sospensione delle attività che danno luogo alla emissione non autorizzata	3/5 gg	
			b) Nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercita in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio rinnovo da parte dell'AC	Presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'Autorità Competente, da coinvolgere in fase di asseverazione	
			c) Nel caso di mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con interruzione/sospensione immediata del funzionamento delle parti di impianto non autorizzate, rimozione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC	3/5 gg per Interruzione/sospensione del funzionamento delle parti di impianto non autorizzate più eventuali tempi tecnici per interruzione in sicurezza. Presentazione di istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg	
	art. 272, co. 2 - Mancata comunicazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	In caso di attività ricompresa tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale, per le quali non è necessaria una istruttoria: violazione prescrivibile con presentazione immediata all'AC della domanda di adesione	entro 48 ore	
art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Superamento dei limiti all'emissione	art. 279 comma 2 - arresto o ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti e verifica dell'efficacia	15 gg	Attenzione alla verifica dell'esclusione del danno e pericolo concreto e attuale di danno	

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
AIA	Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordicesima comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi 2 Arresto e ammenda se c'è scarico di sostanze pericolose, gestione di rifiuti pericolosi o esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione [*]	a) Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore (es. AUA, 208, 216, ecc): attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute, sino all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione AIA mancante	3/5 gg	
			b) Nel caso di nuova attività mai autorizzata: violazione prescrivibile con sospensione delle attività che danno luogo alla emissione non autorizzata	3/5 gg	
	Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento a superamento di limiti e gestione rifiuti	29-quattordicesima comma 3: ammenda - superamento dei limiti non delle sostanze pericolose, gestione rifiuti non pericolosi comma 4: Ammenda e arresto - violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione per scarico di sostanze pericolose, gestione rifiuti pericolosi, utilizzo di combustibili non autorizzati [*]	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata. Si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti.	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	

ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Tema	Articolo violato (D.Lgs. 152/2006 o altra fonte indicata)	Articolo che prevede la sanzione (D.Lgs. 152/2006)	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
AIA	Modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione	29 quattordicesima comma 5 - arresto o ammenda	Riportare le condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate (p.es riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc), sino all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'AC	3/5 gg	Nel caso di modifiche con effetti sulla sicurezza e operatività complessiva dell'impianto, valutare le tempistiche di ripristino in funzione della specificità dell'impianto.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

**MODULISTICA* Procedura estintiva dei reati contravvenzionali
mediante prescrizioni EX ARTT. 318-BIS E SGG, PARTE VI-BIS,
D.LGS. 152/2006**

Indice dei moduli

- A.0) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p.
- A.1) Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p.
- B.0) Verbale di Prescrizioni ai sensi dell'art. 318-ter e sgg, D.Lgs. 152/2006 e smi
- B.1) Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni
- B.2) Ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni
- B.3) Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa
- B. 4) Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo della sanzione in sede amministrativa
- C.0) Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa
- C.0.bis) Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito
- C.1) Comunicazione di avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa
- C.2) Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo della sanzione in sede amministrativa
- D.0) Asseverazione tecnica di prescrizioni impartite da altri organi
- E.0) Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

* Il contenuto dei moduli deve essere riportato su carta intestata della struttura responsabile delle attività di controllo.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO A.0)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di _____

pec _____

OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. (con/senza attivazione procedura ex art. 318-bis e sgg, D.Lgs. 152/2006 e smi)

Persone nei cui confronti vengono svolte le indagini:

.....

Codice Fiscale/CUI:

.....

Dichiarazione/Elezione di domicilio e nomina difensore:

.....

Reati ipotizzati:

.....

-- e/o altri eventuali reati che il Signor Procuratore riterrà ravvisabili nei fatti citati.

Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e sgg, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e smi:

SI: per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non risultano altresì interessate risorse urbanistiche o paesaggistiche protette, pertanto:

(oppure) per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e pur essendo interessate le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____, non appaiono derivare effetti sulle medesime (oppure, ne derivano effetti di entità trascurabile), pertanto:

con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia, con relative prove di avvenuta notificazione) sono state impartite al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, apposite prescrizioni asseverate tecnicamente da ARPAT;

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

- si provvederà ad inviare successivamente il Verbale di prescrizioni, in quanto a motivo della particolare complessità del procedimento di individuazione del contenuto delle prescrizioni da impartire al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, le stesse risultano in corso di elaborazione/asseverazione tecnica;
- con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia, con relative prove di avvenuta notificazione) è stato accertato l'adempimento spontaneo da parte del contravventore e disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa ai sensi dell'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006;
- con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia con relative prove di avvenuta notificazione) è stata disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa ai sensi dell'art. 318-quater, co. 2, D.Lgs. 152/2006 in quanto la condotta accertata è attualmente esaurita e non si ravvisa nessuna proficua prescrizione da impartire non ricorrendo situazioni di pericolo da rimuovere, né attività potenzialmente pericolose da far cessare;

No: per quanto al momento rilevato da ARPAT, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati _____ e pertanto non può essere attivata la procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006;

No, in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;

Da definire:

in quanto la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali non può essere definita sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nell'ispezione (o comunque a disposizione in quanto già detenuti da ARPAT) per le seguenti motivazioni _____

_____ e pertanto, se ne rimette la valutazione alla Procura competente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 318-sexies, co. 3, D.Lgs. 152/2006;

per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, tuttavia, essendo interessate dai fatti accertati, le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____ e non avendo ARPAT competenze istituzionali in materia, si rimette la valutazione circa il prodursi di danni/pericoli concreti e attuali di danni a tali risorse alla Procura competente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 318-quinquies, D.Lgs. 152/2006.

Luogo e data del fatto:

.....

Notizia di reato acquisita a mezzo:

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Indagine di iniziativa predisposta dell'ufficio

.....

Data di acquisizione del reato:

.....

Parti Offese:

.....

Atti di P.G. compiuti

- Ispezione
- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione

Mezzi di prova richiesti dalla P.G.

- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione
- Intercettazione
- Tabulati
- Op. Polizia Scientifica

Persone in grado di riferire sui fatti (compresi gli Ufficiali ed Agenti di P.G. operanti):

.....

Allegati

1) Atti Irripetibili

- Verbale di sequestro
- verbale di perquisizione
- Referto medico
- Verbale di accertamenti urgenti (Art. 354 C.p.p.)
- Planimetrie
- Fotografie

2) Altri atti

- Verbale di sopralluogo ambientale

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

- Verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 C.p.p e nomina del difensore
- Verbale di prescrizioni e relative prove documentali di avvenuta notificazioneⁱ
- Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e relative prove documentali di avvenuta notificazione
- Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito e relative prove documentali di avvenuta notificazione
- Verbale di sommarie informazioni rese dall'indagato (Art. 350 C.p.p.)
- Verbale di sommarie informazioni rese dalle persone in grado di riferire (Art. 351 C.p.p.)
- Annotazione di PG
- Querela
- Denuncia
- Esposto
- Corpi di reato
- Altro

Intervento altri organi di P.G.:

.....

Stato delle indagini d'iniziativa:

- proseguono
- sono concluse

Elementi essenziali del fatto:

.....

Conclusioni :

.....

Eventuali richieste al pubblico ministero:

.....

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di
controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO A.1)

Al Responsabile del Dipartimento/Settore
ARPAT di

Oggetto: Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p.ⁱⁱ

Il/i sottoscritto/i Cognome: Nome:

In qualità di assegnato/i all'Ufficio
.....

DENUNCIA/DENUNCIANO:

Che Il giorno nell'esercizio delle proprie funzioni ha/hanno avuto
notizia del seguente reato:

DESCRIZIONE DEL FATTO

Indicare gli elementi essenziali del fatto (tempo, luogo ecc.)

.....
.....

AUTORI DEL FATTO (se individuati)

Indicare le generalità e il domicilio:

PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI (se individuate)

Indicare le generalità e il domicilio:

PERSONA OFFESA (se individuata)

Indicare le generalità e il domicilio:

FONTI DI PROVA (se conosciute)

.....
.....

Elementi per la valutazione dell'esperibilità della procedura di estinzione dei reati ex

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

artt. 318-bis e sgg, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006 e smi:

- per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non appaiono altresì interessate risorse urbanistiche o paesaggistiche protette;
- per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e pur essendo interessate le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____, non appaiono derivare effetti sulle medesime (oppure, ne derivano effetti di entità trascurabile);
- per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati, tuttavia essendo interessate, in conseguenza dei fatti accertati, le seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette e non avendo ARPAT competenze istituzionali in materia, si segnala la necessità di rimetterne la valutazione alla Procura competente.
- per quanto al momento rilevato, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati
- per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
- per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse ambientali risulta particolarmente complessa per le seguenti motivazioni e rispetto a quanto già accertato in via ordinaria, richiederebbe lo svolgimento dei seguenti ulteriori accertamenti tecnici:

Si allegano i seguenti documenti:

.....

Luogo e data

.....

Firma denunciante/denuncianti

.....*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.0)

Verbale di Prescrizioni N° del

(art. 318-ter e sgg, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a

ile residente in

via/piazza

CF/CUI

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

E p.c. al/alla

Sig./Sig.ra.....in qualità di Legale

Rappresentante (se diverso dal contravventore) della Ditta

.....con sede legale

in Via/Piazza

pec

Il giorno alle ore in
Via/Piazza presso la Ditta con
sede legale in Via/Piazza, di cui
risulta Legale rappresentante il Sig./Sig.ra, i
sottoscritti, Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di in
occasione dell'intervento per(v. Verbale di
sopralluogo n. del) hanno riscontrato le ipotesi
contravvenzionali alle norme in materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui
responsabilità è stata ravvisata a carico del contravventore destinatario del presente verbale:

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

1. D.lgs 152/2006 e smi art. co. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 152/06
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

2. D.lgs 152/2006 e smi art. co. per aver/non
aver punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 152/2006
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà /è stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____ ai sensi dell'art. 347 del C.p.p.

Considerata tuttavia la natura dei reati e visti gli artt. 318-bis e sgg del D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e far cessare eventuali situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, i sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del C.p.p.,

impartiscono le seguenti prescrizioni:

1. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 1), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato, nei termini indicati e decorrenti a far data dalla notifica del presente verbale:

- a.
nel termine di giorni (.....);
- b.
nel termine di giorni (.....);
- c.
nel termine di giorni (.....);

2. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 2), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato, nei termini indicati e decorrenti a far data dalla notifica del presente verbale:

- a.
nel termine di giorni (.....);
- b.
nel termine di giorni (.....);
- c.
nel termine di giorni (.....);

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

e rendono altresì noto che:

- entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it , apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore - Verbale di prescrizioni n. del - Dip. ARPAT di
- ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a se' non imputabili, può richiedere per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi;
- entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, ARPAT effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;
- laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 318-quater, D.Lgs.152/2006, il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa una somma corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi che saranno successivamente comunicati;
- ai sensi dell'art. 318-septies del D.Lgs. 152/2006, la contravvenzione si estingue con l'avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa, che sarà comunicato a cura di ARPAT all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino alla ricezione da parte del Pubblico Ministero della suddetta comunicazione, il procedimento penale rimarrà sospeso a norma dell'art. 318-sexies, D.Lgs. 152/2006.¹ Successivamente alla comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della sanzione in sede amministrativa, il Pubblico Ministero provvederà all'archiviazione del procedimento penale;
- laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'inadempimento totale o parziale delle prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa. Di tale evenienza ARPAT darà comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;
- nel caso in cui l'adempimento delle prescrizioni risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato, ma che comunque sia congruo a norma dell'art. 318-quater, co. 1, D.Lgs. 152/2006, ovvero laddove l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle

¹ Si precisa che la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, né l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare o il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 e ss. C.p.p.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate a cura di ARPAT al Pubblico Ministero ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 162-bis del C.p. (Oblazione) da parte del Magistrato.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

Per asseverazione tecnica

(art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/2006) V.

Il/La Responsabile del

(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONEⁱⁱⁱ

(art. 148 e sgg C.p.p)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____;

consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;

consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.1)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a

ile residente in

via/piazza

CF/CUI

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale

di

pec

E p.c. al/alla

Sig./Sig.ra.....in qualità di Legale

Rappresentante (se diverso dal contravventore) della Ditta

.....con sede legale

in Via/Piazza

pec

**Oggetto: proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni impartite con
Verbale n. del (Rif. CNR del prot.
..... Procedimento penale n..... iscritto presso la Procura di
.....)^{iv}**

In relazione alla Sua richiesta di proroga inoltrata a questa Agenzia in data e
con riferimento alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del
..... , si comunica che la stessa è stata:

accolta, per le seguenti motivazioni _____

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

_____, con riferimento
alle seguenti prescrizioni:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni)	Proroga (in giorni)

rigettata, per le seguenti motivazioni _____

_____, con riferimento
alle seguenti prescrizioni:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni)

Si ricorda che entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo
..... o tramite PEC
indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it apposita comunicazione di avvenuto
adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del
contravventore - Verbale di prescrizioni n. del - Dip.
ARPAT di

La verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra, sarà comunque effettuata da
ARPAT entro 60 giorni dalla/e scadenze fissate nella prescrizione, comprensive dell'eventuale
proroga.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) *

(nominativo) *

V. Il/La Responsabile del

(indicare la struttura competente alle attività di

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONE^v

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;

consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;

consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.2)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a

ile residente in

via/piazza

CF/CUI

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

E p.c. al/alla

Sig./Sig.ra.....in qualità di Legale

Rappresentante (se diverso dal contravventore) della Ditta

.....con sede legale

in Via/Piazza

pec

**Oggetto: ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per
ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. del
..... (Rif. CNR del _____ prot. _____ - Procedimento penale
n..... iscritto presso la Procura di)**

I sottoscritti Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di dopo aver
provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n.
..... del come risulta:

dal Verbale di sopralluogo n. del agli atti di questa
Agenzia;

da evidenze documentali inviate dal trasgressore il agli atti di questa
agenzia da cui si desume

dispongono

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a €. corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - IBAN^{vi} indicando nella causale di versamento:

“Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quarter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006” - Verbale n. del - Dip. ARPAT di

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(Nominativo..... *)

(Nominativo)*

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

RELATA DI NOTIFICAZIONE^{vii}

(art. 148 e sgg C.p.p)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;

consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;

consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.3)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di

pec

Oggetto: Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. del e avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa (Rif. CNR del _____ prot. _____ - Procedimento penale n..... iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di, dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. del (come risulta

dal Verbale di sopralluogo n. del (che si allega);

da evidenze documentali inviate dal trasgressore il (che si allegano) da cui si desume

e dopo aver ammesso il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. comunicazione di ammissione al pagamento del n. Prot..... che si allega, unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica)

comunicano

ai sensi dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa della sanzione pari a €. (di cui si allega copia della quietanza di pagamento) corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Si segnala infine che, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, D.Lgs. 152/2006 non si è provveduto a richiedere l'ulteriore somma ivi

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

prevista per l'attività di prescrizione/asseverazione e pertanto la mancata corresponsione di tale somma da parte del trasgressore non è allo stesso imputabile.

Allegati:

Verbale di sopralluogo (per la verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni)

Comunicazione di ammissione al pagamento e relative prove documentali di avvenuta notifica (v. copia avviso di ricevimento o copia di ricevuta di consegna elettronica)

Copia della quietanza di pagamento

Gil Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) *

(nominativo) *

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.4)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di

pec

E p.c.

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a
..... ile residente in
..... via/piazza
.....

CF/CUI.....

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

Al/alla Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta con
sede legale in

pec

Oggetto: Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa - Verbale prescrizioni n. del (Rif. CNR del prot. - Procedimento penale n. iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di, dopo aver provveduto a verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. del, come risulta:

dal Verbale di sopralluogo n. del (che si allega);

da evidenze documentali inviate dal trasgressore il (che si allegano) da cui si desume

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

(la formula che segue è da aggiungere se le prescrizioni sono state ottemperate nei termini previsti, ma non è seguito il pagamento o è avvenuto tardivamente)

e dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. comunicazione di ammissione al pagamento del n. Prot..... che si allega, unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica),

comunicano

ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

- Non ha ottemperato alle prescrizioni impartite;
- Ha ottemperato alle prescrizioni in un tempo superiore a quello indicato nelle stesse o nell'eventuale provvedimento di proroga:
 - ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006:
 - che non risulta congruo a norma dell'art. 318-quarter, D.Lgs. 152/2006 :

N.	Termine della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Indicazione delle diverse tempistiche di adeguamento messe in atto

- Ha provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle previste nelle prescrizioni come risulta dallo schema riportato a seguire:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Descrizione delle diverse modalità di adeguamento messe in atto

- Ha ottemperato alle prescrizioni impartite, ma:
 - non ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa (richiesta con comunicazione deln. Prot.....che si allega unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica), come risulta dall'attestazione di mancato pagamento allegata;
 - ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa (richiesta con comunicazione del n. Prot..... che si allega unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica) oltre i termini di legge, scaduti alla data del, come risulta dall'attestazione di avvenuto pagamento e dalla (eventuale) copia della quietanza di pagamento allegate.

Si segnala infine che, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 318-

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

ter, comma 4-bis, D.Lgs. 152/2006 non si è provveduto a richiedere l'ulteriore somma ivi prevista per l'attività di prescrizione/asseverazione e pertanto la mancata corresponsione di tale somma da parte del trasgressore non è allo stesso imputabile.

Allegati:

- 1) Verbale di sopralluogo / documentazione trasmessa dal trasgressore (per la verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni)
- 2) Comunicazione di ammissione al pagamento e relative prove documentali di avvenuta notifica (v. copia avviso di ricevimento o copia di ricevuta di consegna elettronica)
- 3) (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.0)

**Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della
sanzione in sede amministrativa N..... del**

(art. 318-bis e sgg, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a
.....ile residente in
.....via/piazza
.....

CF/CUI.....

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

e p.c.

Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta
con sede legale in

pec

Il giorno, alle ore, in Via/Piazza,
presso la Ditta con sede legale in
Via/Piazza, di cui risulta Legale rappresentante il
Sig./Sig.ra, i sottoscritti,
Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di,
in occasione dell'intervento per (v. Verbale di
sopralluogo n. del)
hanno riscontrato le ipotesi
contravvenzionali alle norme in materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui
responsabilità è stata ravvisata a carico del destinatario del presente provvedimento:

1. D.lgs 152/2006 e smi art. comma. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 152/2006
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

2. D.lgs 152/06 e smi art. comma. per aver/non

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

aver punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 152/2006
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che siano già stati spontaneamente messi in essere, da parte del contravventore, gli adempimenti che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;

Visto che, in particolare, è stato accertato che il contravventore ha già provveduto a
.....
.....
.....

I sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale, danno atto dell'avvenuta regolarizzazione di dette inosservanze, mediante adempimento spontaneo del contravventore e contestualmente dispongono ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a €.corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale:

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - IBAN^{viii} indicando nella causale di versamento:

"Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quarter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006" - Verbale n. del - Dip. ARPAT di

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

..... o tramite PEC all'indirizzo arpai.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONE^{ix}
(art. 148 e sgg C.p.p)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.0-bis)

**Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato
esaurito N..... del**

(art. 318-bis e sgg, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a
.....ile residente in
.....via/piazza
.....

CF/CUI.....

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

e p.c.

Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta
con sede legale in

pec

Il giorno, alle ore, in Via/Piazza,
presso la Ditta con sede legale in
Via/Piazza, di cui risulta Legale rappresentante il
Sig./Sig.ra, i sottoscritti,
Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di,
in occasione dell'intervento per (v. Verbale di
sopralluogo n. del) hanno riscontrato le ipotesi
contravvenzionali alle norme in materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui
responsabilità è stata ravvisata a carico del destinatario del presente provvedimento:

1. D.Lgs. 152/2006 e smi art. co. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 152/2006
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

2. D.Lgs. 152/2006 e smi art. co. per aver/non aver punita con sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 152/2006 consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Visti gli articoli 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che la condotta accertata è attualmente esaurita e che non ricorrono ulteriori effetti da rimuovere in quanto non risultano situazioni di pericolo, né attività potenzialmente pericolose da far cessare, i sottoscritti Ufficiali di P.G, non ravvisano nessuna proficua prescrizione da impartire. Dispongono quindi l'ammissione diretta al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari aeuro corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - IBAN^x indicando nella causale di versamento:

“Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quarter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006” - Verbale n. del - Dip. ARPAT di

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo).....*

(nominativo).....*

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONE^{xi}

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;

consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;

consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.1)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di

pec

Oggetto: Comunicazione di avvenuto pagamento – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa n. del (oppure: Verbale di ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n. del)
- (Rif. CNR del prot. - Procedimento penale n. iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di, con riferimento al Verbale n. del comunicano ai sensi dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, della somma pari a E. di cui si allega copia della quietanza di pagamento corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Si segnala infine che, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, D.Lgs. 152/2006 non si è provveduto a richiedere l'ulteriore somma ivi prevista per l'attività di prescrizione/asseverazione e pertanto la mancata corresponsione di tale somma da parte del trasgressore non è allo stesso imputabile.

Allegati:

- 1) copia della quietanza di pagamento

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di
controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.2)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
pec

E p.c.
Al Contravventore
Sig./Sig.ranato/a a
.....ile residente in
.....via/piazza
.....
CF/CUI.....
in qualità di
Domicilio eletto/dichiarato.....

Al/alla Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta con
sede legale in
pec

Oggetto: Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa n. del (oppure: Verbale di ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n.del) (Rif. CNR del prot. - Procedimento penale n. iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di, con riferimento al Verbale din.del..... comunicano ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

non ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa come risulta dall'attestazione di mancato pagamento che si allega;

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

□ ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa oltre i termini di legge, scaduti alla data del, come risulta dall'attestazione di avvenuto pagamento che si allega e unitamente alla (eventuale) copia della quietanza di pagamento.

Si segnala infine che, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, D.Lgs. 152/2006 non si è provveduto a richiedere l'ulteriore somma ivi prevista per l'attività di prescrizione/asseverazione e pertanto la mancata corresponsione di tale somma da parte del trasgressore non è allo stesso imputabile.

Allegati:

- 1) (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO D.0)

Al Corpo..... / Comando.....
di

Oggetto: Asseverazione tecnica ai sensi dell'art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/2006 e smi del Verbale di prescrizioni n. del emesso dal Corpo/Comando di (Rif. Vs. nota prot. n.del.....)

Vista la richiesta di cui alla Vs. nota n. del per l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite da operatori del Corpo/Comando di con Verbale n.del (che si allega alla presente);

Visto che da quanto emerge dal sopracitato verbale/nota non sono stati raccolti elementi da cui risulti che la/le contravvenzione/i accertata/e abbia/no cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;

Dato atto che la valutazione delle prescrizioni di cui al sopracitato verbale è stata effettuata da questo Dipartimento/Settore e che in particolare, in esito alla stessa è emerso che:

le prescrizioni impartite risultano chiare, efficaci e pertinenti rispetto agli obiettivi che si pongono e ne è stata valutata positivamente la fattibilità, l'adeguatezza, la ragionevolezza e la coerenza rispetto alle finalità;

i tempi individuati per la regolarizzazione da parte del contravventore risultano congrui;

sono presenti criteri chiari, oggettivi e riscontrabili per valutare l'osservanza delle prescrizioni.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/2006 e smi, si asseverano le prescrizioni contenute nel Verbale n. del

Allegati:

1) Verbale n.del

Il/La Responsabile del
(indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

MODULO E.0

Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

Nel caso in cui ARPAT, in occasione delle attività di controllo di competenza, abbia provveduto ad attivare la procedura estintiva dei reati di cui agli artt. 318-bis e sgg, D.Lgs. 152/2006, una volta emesse e notificate le prescrizioni al trasgressore, dovrà essere fornita adeguata informazione alla Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). Tale informazione dovrà essere fornita in occasione della trasmissione della Relazione di sintesi (a cura del responsabile della struttura competente all'attività di controllo) che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 318-bis e sgg D.Lgs. 152/2006 riportando il contenuto delle prescrizioni ed esplicitando quali siano da ritenersi anche quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.

A tal fine, la relazione di sintesi dovrà essere integrata con formule del tipo riportato a seguire:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, con Verbale n. del ad impartire al/ai contravventore/i le seguenti prescrizioni ai fini dell'eliminazione dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di pericolo ovvero della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose:

- a.
- b.
- c.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni (.....) a far data dalla notifica del verbale perfezionatosi in data

Si segnala altresì che il contenuto delle suddette prescrizioni (o delle prescrizioni di cui ai punti) è da considerarsi quale proposta di ARPAT anche ai fini dell'attivazione da parte della Regione/Provincia (ecc...) degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o di adozione degli altri provvedimenti amministrativi di competenza ritenuti necessari.

In ogni caso, a seguito delle verifiche di competenza, sarà cura di ARPAT fornirvi comunicazione circa l'ottemperanza delle prescrizioni da parte del contravventore.

Al fine di garantire agli enti di cui sopra, le opportune informazioni circa gli esiti delle procedure estintive dei reati attivate da ARPAT, dovranno altresì essere informati circa:

- eventuali proroghe dei termini per l'adempimento delle prescrizioni;
- ottemperanza/non ottemperanza alle prescrizioni.

Nel caso in cui ARPAT abbia provveduto ad accertare lo spontaneo adempimento del

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

contravventore e lo abbia contestualmente ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa (ovvero abbia provveduto all'ammissione al pagamento per reato esaurito) se ne darà atto nella Relazione di sintesi da inviare a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). In questo caso potranno essere formule del tipo:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, con Verbale n.del ad accertare l'avvenuta spontanea attuazione da parte del contravventore degli adempimenti che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo/prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e pertanto si è provveduto ad ammetterlo al pagamento della sanzione in sede amministrativa.

Oppure:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006, con Verbale n.del ad ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in sede amministrativa in quanto la condotta accertata è attualmente esaurita e non si ravvisano prescrizioni da impartire non risultando effetti da rimuovere, né situazioni di pericolo o attività potenzialmente pericolose da far cessare.

In tali ipotesi, non essendo state impartite prescrizioni da adempiere, non saranno necessarie altre comunicazioni agli enti.

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Note ad uso interno per la compilazione dei moduli (da eliminare in fase di redazione degli atti)

i Si ricorda che nel caso di notificazione tramite PEC, ai sensi dell'art. 168 C.p.p. come modificato dal D.lgs. 150/2022, la prova dell'avvenuta notifica è fornita dalla ricevuta di consegna elettronica (non è necessario compilare la relata di notificazione). Invece, nel caso di notificazione con consegna personale (in mani proprie) direttamente al trasgressore o presso la casa di abitazione a persona che conviva con il trasgressore, ovvero al difensore/altro domiciliatario, la prova dell'avvenuta notificazione è costituita dalla relata sottoscritta dal ricevente (oltre che dal notificatore). Nel caso di notifica con consegna al portiere o a chi ne fa le veci (dell'abitazione/luogo dove si esercita l'attività lavorativa), ai fini della prova dell'avvenuta notifica oltre alla relata da questi sottoscritta, la prova è fornita dall'avviso di ricevimento della raccomandata (semplice) con cui il notificatore dà notizia al trasgressore dell'avvenuta consegna. (v. più ampiamente par. 6.1 della circolare)

ii Tale modello dovrà essere utilizzato nelle ipotesi (residuali) in cui nel gruppo ispettivo che ha svolto il sopralluogo, non sia presente nessun operatore con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. In tale evenienza il presente modello dovrà essere compilato dai membri del gruppo ispettivo e indirizzato al Responsabile del Dipartimento/del Settore specialistico competente, al fine della successiva individuazione da parte di quest'ultimo degli operatori con qualifica di UPG che dovranno provvedere alla redazione della Comunicazione di notizia di reato ed altresì del Verbale di prescrizioni con la collaborazione dei membri del gruppo ispettivo stesso e delle altre figure ritenute eventualmente necessarie.

iii Si ricorda che ai sensi dell'art. 168 C.p.p. come modificato dal D.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) nel caso si proceda a notificazione con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione, **pertanto è possibile omettere la compilazione della relata**. In questi casi, **la prova dell'avvenuta notifica è fornita dalla ricevuta di consegna elettronica la cui emissione dovrà sempre essere verificata su Freedocs (tracciamenti > spedizioni) da parte del personale notificatore (UPG operanti)**. Si ricorda che la possibilità di omettere la relata vale solo per le notificazioni relative a illeciti penali, non essendo stata introdotta, al momento, per la notificazione dei verbali di contestazione degli illeciti amministrativi.

iv Riportare il n. di iscrizione nel registro delle CNR (il numero dovrebbe risultare dal Portale NDR a seguito dell'iscrizione della CNR nell'apposito registro). Tale riferimento dovrà inoltre essere riportato in tutte le successive comunicazioni alla Procura di riferimento. Nel caso in cui non sia stato comunicato, si consiglia di esplicitarlo, anche mediante apposita nota da aggiungere in calce al documento.

v v. nota iii

vi Inserire l'IBAN corrispondente alla Provincia di riferimento del luogo in cui si è consumato l'illecito:

Arezzo: IT 03G 01000 03245 310 0 32 2596 01
Firenze: IT 51F 01000 03245 311 0 32 2596 01
Grosseto: IT 26K 01000 03245 312 0 32 2596 01
Livorno: IT 86M 01000 03245 313 0 32 2596 01
Lucca: IT 49O 01000 03245 314 0 32 2596 01
Massa: IT 20S 01000 03245 315 0 32 2596 01
Pisa: IT 80U 01000 03245 316 0 32 2596 01

**ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Pistoia: IT 43W 01000 03245 317 0 32 2596 01
Prato: IT 59A 01000 03245 319 0 32 2596 01
Siena: IT 06Y 01000 03245 318 0 32 2596 01

vii v. nota iii

viii Per l'IBAN da indicare v. nota vi

ix v. nota iii

x Per l'IBAN da inserire v. nota vi.

xi v. nota iii

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

**MODULISTICA* Procedura estintiva dei reati contravvenzionali
mediante prescrizioni EX ART. 228, D.LGS. 101/2020**

Indice dei moduli

A.0) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p.

A.1) Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p.

B.0) Verbale di Prescrizioni ai sensi dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020

B.1) Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni

B.2) Ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni

B.3) Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa

B. 4) Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo della sanzione in sede amministrativa

C.0) Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa

C.0.bis) Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito

C.1) Comunicazione di avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa

C.2) Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo della sanzione in sede amministrativa

D.0) Attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa

E.0 Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

* Il contenuto dei moduli deve essere riportato su carta intestata della struttura responsabile delle attività di controllo.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO A.0)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di _____

pec _____

OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. (con/senza attivazione procedura ex art. 228, D.Lgs. 101/2020)

Persone nei cui confronti vengono svolte le indagini:

.....

Codice Fiscale/CUI:

.....

Dichiarazione/Elezione di domicilio e nomina difensore:

.....

Reati ipotizzati:

.....

-- e/o altri eventuali reati che il Signor Procuratore riterrà ravvisabili nei fatti citati.

Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex art. 228, D.Lgs. 101/2020:

SI: per quanto al momento rilevato da ARPAT, la consumazione del reato è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e dai quali non è derivato un danno, pertanto:

con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia, con relative prove di avvenuta notificazione) sono state impartite al contravventore, ai sensi dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, apposite prescrizioni;

si provvederà ad inviare successivamente il Verbale di prescrizioni, in quanto a motivo della particolare complessità del procedimento di individuazione del contenuto delle prescrizioni da impartire al contravventore, ai sensi dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, le stesse risultano in corso di elaborazione;

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia, con relative prove di avvenuta notificazione) è stato accertato l'adempimento spontaneo da parte del contravventore e disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa ai sensi dell'art. 228, co. 7, D.Lgs. 101/2020;

con Verbale N. _____ del _____ (di cui si allega copia con relative prove di avvenuta notificazione) è stata disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa ai sensi dell'art. 228, co. 7, D.Lgs. 101/2020 in quanto la condotta accertata è attualmente esaurita e non si ravvisa nessuna proficua prescrizione da impartire non ricorrendo situazioni da neutralizzare o rimuovere;

No: per quanto al momento rilevato da ARPAT, risultano ipotizzabili i seguenti danni in conseguenza dei fatti accertati _____ e pertanto non può essere attivata la procedura di estinzione dei reati di cui all'art. 228, D.Lgs. 101/2020;

No: in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;

Luogo e data del fatto:

.....

Notizia di reato acquisita a mezzo:

Indagine di iniziativa predisposta dell'ufficio

.....

Data di acquisizione del reato:

.....

Parti Offese:

.....

Atti di P.G. compiuti

- Ispezione
- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione

Mezzi di prova richiesti dalla P.G.

- Perquisizione
- Sequestro

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

- Ricognizione
- Intercettazione
- Tabulati
- Op. Polizia Scientifica

Persone in grado di riferire sui fatti (compresi gli Ufficiali ed Agenti di P.G. operanti):

.....

Allegati

1) Atti Irripetibili

- Verbale di sequestro
- verbale di perquisizione
- Referto medico
- Verbale di accertamenti urgenti (Artt. 354 c.p.p.)
- Planimetrie
- Fotografie

2) Altri atti

- Verbale di sopralluogo ambientale
- Verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 c.p.p e nomina del difensore
- Verbale di prescrizioni e relative prove documentali di avvenuta notificazioneⁱ
- Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e relative prove documentali di avvenuta notificazione
- Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito e relative prove documentali di avvenuta notificazione
- Verbale di sommarie informazioni rese dall'indagato (Art. 350 c.p.p.)
- Verbale di sommarie informazioni rese dalle persone in grado di riferire (Art. 351 c.p.p.)
- Annotazione di PG
- Querela
- Denuncia
- Esposto
- Corpi di reato
- Altro

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Intervento altri organi di P.G.:

.....

Stato delle indagini d’iniziativa:

- proseguono
- sono concluse

Elementi essenziali del fatto:

.....

Conclusioni :

.....

Eventuali richieste al pubblico ministero:

.....

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del (indicare
la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO A.1)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di _____

pec _____

Oggetto: Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p.ⁱⁱ

Il/i sottoscritto/i Cognome: Nome:

In qualità di assegnato/i all'Ufficio
.....

DENUNCIA/DENUNCIANO:

Che Il giorno nell'esercizio delle proprie funzioni ha/hanno avuto
notizia del seguente reato:

DESCRIZIONE DEL FATTO

Indicare gli elementi essenziali del fatto (tempo, luogo ecc.)

.....
.....

AUTORI DEL FATTO (se individuati)

Indicare le generalità e il domicilio:
.....

PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI (se individuate)

Indicare le generalità e il domicilio:
.....

PERSONA OFFESA (se individuata)

Indicare le generalità e il domicilio:
.....
.....

FONTI DI PROVA (se conosciute)

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

.....
.....
Elementi per la valutazione dell'esperibilità della procedura di estinzione dei reati ex art. 228, D.Lgs. 101/2020:

- per quanto al momento rilevato, la consumazione del reato è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e dai quali non appare ipotizzabile un danno
- per quanto al momento rilevato, la consumazione del reato è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro dai quali risulta ipotizzabile un danno in quanto è stato accertato
- per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda;
- per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Si allegano i seguenti documenti:

.....
Luogo e data

Firma denunciante/denuncianti *

(nominativo).....*

(nominativo).....*

V. Il/La Responsabile del (indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.0)

Verbale di Prescrizioni N° del

(Art. 228, D.Lgs 101/2020)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a

ile residente in

via/piazza

CF/CUI

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

E p.c. al/alla

Sig./Sig.ra.....in qualità di Legale

Rappresentante (se diverso dal contravventore) della Ditta

.....con sede legale

in Via/Piazza

pec

Il giorno alle ore in
Via/Piazza presso la Ditta con
sede legale in Via/Piazza, di cui
risulta Legale rappresentante il Sig./Sig.ra, i
sottoscritti, Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto / Dipartimento ARPAT
di....., in occasione dell'intervento per
.....(v. Verbale di sopralluogo n.
..... del) hanno riscontrato le ipotesi
contravvenzionali alle norme di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a
carico del destinatario del presente provvedimento:

1. D.Lgs. 101/2020, art. co. per aver/non aver
..... punita con

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 101/2020
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

2. D.Lgs. 101/2020, art. co. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 101/2020
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà /è stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____ ai sensi dell'art. 347 del C.p.p.

Considerata tuttavia la natura dei reati derivanti da eventi inerenti a contesti produttivi, organizzativi, commerciali o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e dai quali non è derivato un danno e visto l'art. 228 del D.Lgs. 101/2020 allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e di far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, i sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del C.p.p.,

impartiscono le seguenti prescrizioni:

1. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 1), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato, nei termini indicati e decorrenti a far data dalla notifica del presente verbale:

a.
nel termine di giorni (.....);

b.
nel termine di giorni (.....);

c.
nel termine di giorni (.....);

2. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 2), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato, nei termini indicati e decorrenti a far data dalla notifica del presente verbale:

a.
nel termine di giorni (.....);

b.
nel termine di giorni (.....);

c.
nel termine di giorni (.....);

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

e rendono altresì noto che:

- entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it , apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore - Verbale di prescrizioni n. del - Dip. ARPAT di";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a se' non imputabili che determinino un ritardo nella regolarizzazione, può richiedere per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi;
- entro 30 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, ARPAT effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;
- laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 7, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa una somma corrispondente a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi che saranno successivamente comunicati;
- ai sensi del comma 12, dell'art. 228, D.Lgs. n. 101/2020, la contravvenzione si estingue con l'avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa, che sarà comunicato a cura di ARPAT all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino alla ricezione da parte del Pubblico Ministero della suddetta comunicazione, il procedimento penale rimarrà sospeso a norma del comma 10, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020.¹ Successivamente alla comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della sanzione in sede amministrativa, il Pubblico Ministero provvederà all'archiviazione del procedimento penale;
- laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'inadempimento totale o parziale delle prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa. Di tale evenienza ARPAT darà comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;
- nel caso in cui l'adempimento delle prescrizioni risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato, ma comunque entro giorni dalla scadenza del termine fissato, ovvero laddove l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate a cura di ARPAT al Pubblico Ministero ai fini dell'eventuale

¹ Si precisa che la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, né l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare o il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 e ss. C.P.P.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

applicazione dell'art. 162-bis del C.p. (Oblazione) da parte del Magistrato.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del (indicare
la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONEⁱⁱⁱ

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a
mezzo:

consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in
data _____ e luogo _____;

consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____

che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di
_____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma
in calce alla presente;

consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di
dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;

consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con
plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.1)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a

ile residente in

via/piazza

CF/CUI

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale

di

pec

E p.c. al/alla

Sig./Sig.ra.....in qualità di Legale

Rappresentante (se diverso dal contravventore) della Ditta

.....con sede legale

in Via/Piazza

pec

**Oggetto: proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni impartite con
Verbale n. del (Rif. CNR del prot.
..... Procedimento penale n..... iscritto presso la Procura di
.....)^{iv}**

In relazione alla Sua richiesta di proroga inoltrata a questa Agenzia in data e
con riferimento alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del
..... , si comunica che la stessa è stata:

accolta, per le seguenti motivazioni _____

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

_____, con riferimento
alle seguenti prescrizioni:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni)	Proroga (in giorni)

rigettata, per le seguenti motivazioni _____

_____, con riferimento
alle seguenti prescrizioni:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni)

Si ricorda che entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo
..... o tramite PEC
indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it apposita comunicazione di avvenuto
adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del
contravventore - Verbale di prescrizioni n. del - Dip.
ARPAT di

La verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra, sarà comunque effettuata da
ARPAT entro 30 giorni dalla/e scadenze fissate nella prescrizione, comprensive dell'eventuale
proroga.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) *

(nominativo) *

V. Il/La Responsabile del (indicare
la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa *

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

RELATA DI NOTIFICAZIONE^v

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.2)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a

ile residente in

via/piazza

CF/CUI

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

E p.c. al/alla

Sig./Sig.ra.....in qualità di Legale

Rappresentante (se diverso dal contravventore) della Ditta

.....con sede legale

in Via/Piazza

pec

**Oggetto: ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per
ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. del
..... (Rif. CNR del _____ prot. _____ Procedimento penale
n..... iscritto presso la Procura di))**

I sottoscritti Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto / Dipartimento ARPAT
di....., dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto
adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. del
come risulta:

dal Verbale di sopralluogo n. del agli atti di questa
Agenzia;

da evidenze documentali inviate dal trasgressore il agli atti di questa
agenzia da cui si desume

dispongono

ai sensi e per gli effetti dell'art. 228, co. 7, D.Lgs. 101/2020, l'ammissione al pagamento, in
sede amministrativa, della somma pari a €. corrispondente a un terzo
del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento.;

Il pagamento può essere effettuato tramite la [Piattaforma IRIS](#) della Regione Toscana ² indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore Codice Fiscale - Verbale di prescrizioni n. del Prot. n. del - UO RA / Dipartimento di ^{vi}

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC all'indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(Nominativo)..... *

(Nominativo) *

V. Il/La Responsabile del (indicare la struttura competente alle attività di controllo)

² La piattaforma IRIS è raggiungibile dall'indirizzo <https://iris.rete.toscana.it/public> oppure dal sito di ARPAT <http://www.arp.at.toscana.it> cliccando sul simbolo PagoPA.

Per effettuare il pagamento seguire il percorso "**Pagamenti spontanei**" > "**Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana**" > "**Sanzioni pecuniarie contravvenz. Ambientali**",

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONE^{vii}

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
_____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.3)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di

pec

Oggetto: Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. del e avvenuto pagamento sanzione in sede amministrativa (Rif. CNR del _____ prot. _____ - Procedimento penale n..... iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto / Dipartimento ARPAT di....., dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. del come risulta

dal Verbale di sopralluogo n. del agli atti di questa Agenzia;

da evidenze documentali inviate dal trasgressore il agli atti di questa agenzia da cui si desume

e dopo aver ammesso il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. comunicazione di ammissione al pagamento del n. Prot..... che si allega, unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica)

comunicano

ai sensi del comma 7, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa della sanzione pari a €. (di cui si allega attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento) corrispondente a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Allegati:

Verbale di sopralluogo / documentazione trasmessa dal trasgressore (per la verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni)

Comunicazione di ammissione al pagamento e relative prove documentali di avvenuta notifica (v. copia avviso di ricevimento o copia di ricevuta di consegna elettronica)

Attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gil Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del (indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO B.4)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di
pec

E p.c.
Al Contravventore
Al Contravventore
Sig./Sig.ranato/a a
..... ile residente in
..... via/piazza
.....
CF/CUI.....
in qualità di
Domicilio eletto/dichiarato.....

Al/alla Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta con
sede legale in
pec

Oggetto: Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo sanzione in sede amministrativa - Verbale prescrizioni n. del (Rif. CNR del prot. - Procedimento penale n. iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto / Dipartimento ARPAT di....., dopo aver provveduto a verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. del, come risulta

dal Verbale di sopralluogo n. del agli atti di questa Agenzia;

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

da evidenze documentali inviate dal trasgressore il agli atti di questa
agenzia da cui si desume

(la formula che segue è da aggiungere se le prescrizioni sono state ottemperate nei termini previsti, ma non è seguito il pagamento o è avvenuto tardivamente)

e dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa (v. comunicazione di ammissione al pagamento del n. Prot..... che si allega, unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica),

comunicano

ai sensi del comma 7, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, che il contravventore:

- Non ha ottemperato alle prescrizioni impartite;
- Ha ottemperato alle prescrizioni in un tempo superiore a quello indicato nelle stesse o nell'eventuale provvedimento di proroga:
 - ma comunque entro quello indicato dal co. 6 dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020 come risulta dallo schema riportato a seguire:
 - oltre quello indicato dal co. 6 dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020 come risulta dallo schema riportato a seguire:

N.	Termine della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Indicazione delle diverse tempistiche di adeguamento messe in atto

Ha provveduto all'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle previste nelle prescrizioni come risulta dallo schema riportato a seguire:

N.	Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni)	Descrizione delle diverse modalità di adeguamento messe in atto

- Ha ottemperato alle prescrizioni impartite, ma:
 - non ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa (richiesta con comunicazione deln. Prot.....che si allega unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica), come risulta dall'attestazione di mancato pagamento allegata;
 - ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa (richiesta con comunicazione del n. Prot..... che si allega unitamente alle prove documentali di avvenuta notifica) oltre i termini di legge, scaduti alla data del, come risulta dall'attestazione di avvenuto pagamento e dalla

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

(eventuale) copia della quietanza di pagamento allegate.

Allegati:

- 1) Verbale di sopralluogo / documentazione trasmessa dal trasgressore (per la verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni)
- 2) Comunicazione di ammissione al pagamento e relative prove documentali di avvenuta notifica (v. copia avviso di ricevimento o copia di ricevuta di consegna elettronica)
- 3) Attestazione di mancato/avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) *

(nominativo) *

V. Il/La Responsabile del (indicare
la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.0)

**Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della
sanzione in sede amministrativa N..... del**

(Art. 228, D.Lgs. 101/2020)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a
..... ile residente in
..... via/piazza
.....

CF/CUI.....

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

e p.c.

Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta
con sede legale in

pec

Il giorno, alle ore, in Via/Piazza,
presso la Ditta con sede legale in
Via/Piazza, di cui risulta Legale rappresentante il
Sig./Sig.ra, i sottoscritti,
Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto /
Dipartimento ARPAT di....., in occasione dell'intervento per
..... (v. Verbale di sopralluogo n. del
.....) hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in materia
di tutela ambientale di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del
destinatario del presente provvedimento:

1. D.lgs 101/2020, art. comma. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 101/2020
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €
.....;

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

2. D.lgs 101/2020, art. comma. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 101/2020
consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a
€.....;

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di, redatta ai sensi dell'art. 347 del C.p.p.

Visto l'art. 228 del D.Lgs. n. 101/2020 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che siano già stati spontaneamente messi in essere, da parte del contravventore, gli adempimenti che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di potenziale pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;

Visto che, in particolare, è stato accertato che il contravventore ha già provveduto a,
.....,
.....;

I sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del C.p.p., danno atto dell'avvenuta regolarizzazione di dette inosservanze, mediante adempimento spontaneo del contravventore e contestualmente dispongono ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a €.corrispondente a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale:

Il pagamento può essere effettuato tramite la [Piattaforma IRIS](#) della Regione Toscana ³

³ La piattaforma IRIS è raggiungibile dall'indirizzo <https://iris.rete.toscana.it/public> oppure dal sito di ARPAT <http://www.arpad.toscana.it> cliccando sul simbolo PagoPA.

Per effettuare il pagamento seguire il percorso "**Pagamenti spontanei**" > "**Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana**" > "**Sanzioni pecuniarie contravvenz. Ambientali**",

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore - Codice Fiscale - Verbale di adempimento spontaneo e ammissione pagamento n. del Prot. n. del - U.O. RA / Dipartimento di ^{viii}

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC all'indirizzo arpaprotocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del (indicare
la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONE^{ix}

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
_____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.0-bis)

**Verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato
esaurito N..... del**

(Art. 228, D.Lgs. 101/2020)

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a
..... ile residente in
..... via/piazza
.....

CF/CUI.....

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

e p.c.

Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta
con sede legale in

pec

Il giorno, alle ore, in Via/Piazza,
presso la Ditta con sede legale in
Via/Piazza, di cui risulta Legale rappresentante il
Sig./Sig.ra, i sottoscritti,
Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto /
Dipartimento ARPAT di....., in occasione dell'intervento per
..... (v. Verbale di sopralluogo n. del
.....) hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in materia
di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, di seguito
specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del destinatario del presente
provvedimento:

1. D.lgs 101/2020 e smi art. comma. per aver/non aver
..... punita con
sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 101/2020

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €;

2. D.lgs 101/2020 e smi art. comma. per aver/non aver punita con sanzione penale prevista dall'art. co. del D.Lgs 101/2020 consistente nell'arresto o nell'ammenda da € a €

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di redatta ai sensi dell'art. 347 del C.p.p.

Visto l'articolo 228 del D.Lgs. 101/2020 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che la condotta accertata è attualmente esaurita e che non ricorrono ulteriori effetti da rimuovere in quanto non risultano situazioni potenziali di pericolo, né attività potenzialmente pericolose da far cessare, i sottoscritti Ufficiali di P.G, non ravvisano nessuna proficua prescrizione da impartire. Dispongono quindi l'ammissione diretta al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari aeuro corrispondente a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale.

Il pagamento può essere effettuato tramite la [Piattaforma IRIS](#) della Regione Toscana ⁴ indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore - Codice Fiscale - Verbale di ammissione al pagamento per reato esaurito n. del Prot. n. del - U.O. RA / Dipartimento di ^x
--

⁴ La piattaforma IRIS è raggiungibile dall'indirizzo <https://iris.rete.toscana.it/public> oppure dal sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it> cliccando sul simbolo PagoPA.

Per effettuare il pagamento seguire il percorso "**Pagamenti spontanei**" > "**Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana**" > "**Sanzioni pecuniarie contravvenz. Ambientali**",

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo o tramite PEC all'indirizzo arpad.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo).....*

(nominativo).....*

V. Il/La Responsabile del (indicare la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

RELATA DI NOTIFICAZIONE^{xi}

(art. 148 e sgg C.p.p.)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra a mezzo:

- consegna personale (in mani proprie) come prova la firma in calce alla presente, in data _____ e luogo _____ ;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____
_____ al/alla Sig./Sig.ra _____
che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____
_____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna personale al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna tramite servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/1982, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Il Ricevente
(nominativo)

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria notificatori
(nominativo)*
(nominativo)*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.1)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di

pec

Oggetto: Comunicazione di avvenuto pagamento – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa n. del (oppure: Verbale di ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n. del)
- (Rif. CNR del prot. - Procedimento penale n. iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto / Dipartimento ARPAT di....., con riferimento al Verbale n. del comunicano ai sensi del comma 7, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, della somma pari a €. (di cui si allega attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento) corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione da pagare in sede amministrativa
		Totale	

Allegati:

1) attestazione di avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del (indicare

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO C.2)

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di

pec

E p.c.

Al Contravventore

Sig./Sig.ranato/a a
..... ile residente in
..... via/piazza
.....

CF/CUI.....

in qualità di

Domicilio eletto/dichiarato.....

Al/alla Sig./Sig.ra..... in qualità di
Rappresentante legale (se diverso dal contravventore)
della Ditta con
sede legale in

pec

Oggetto: Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa n. del (oppure: Verbale di ammissione a pagamento sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n.del) (Rif. CNR del prot.- Procedimento penale n. iscritto presso la Procura di)

I sottoscritti

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso l'Unità operativa radioattività e amianto / Dipartimento ARPAT di....., con riferimento al Verbale din.del..... comunicano ai sensi del comma 7, dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, che il contravventore:

non ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa come risulta

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

dall'attestazione di mancato pagamento che si allega;

ha provveduto al pagamento della sanzione in sede amministrativa oltre i termini di legge, scaduti alla data del, come risulta dall'attestazione di avvenuto pagamento che si allega e unitamente alla (eventuale) copia della quietanza di pagamento.

Allegati:

1) attestazione di mancato/avvenuto pagamento e (eventuale) copia della quietanza di pagamento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo)*

(nominativo)*

V. Il/La Responsabile del (indicare
la struttura competente alle attività di controllo)

Dott./Dott.ssa*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

MODULO D.0)

Agli Uff.li di Polizia Giudiziaria

.....

.....

del Dipartimento di

Oggetto: Attestazione di avvenuto / non avvenuto pagamento della sanzione in sede amministrativa di cui al Verbale n. del

A seguito delle verifiche effettuate da questo Settore, si attesta:

l'avvenuto pagamento in data della sanzione in sede amministrativa pari a €. di cui al Verbale di prescrizioni (o Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento o Verbale di ammissione a pagamento per reato esaurito) N.del prot. N. del - U.O. RA / Dipartimento ARPAT di, Cognome e nome del trasgressore, nominativo di chi ha effettuato il pagamento, nel caso sia diverso da quello del trasgressore

il non avvenuto pagamento, alla data odierna, della sanzione in sede amministrativa pari a €. di cui al Verbale di prescrizioni (o Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento o Verbale di ammissione a pagamento per reato esaurito) N. del prot. N. del - U.O. RA / Dipartimento ARPAT di, Cognome e nome del trasgressore

Il Responsabile del Settore Bilancio
e contabilità

.....*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

MODULO E.0

Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti degli enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

Nel caso in cui ARPAT, in occasione delle attività di controllo di competenza, abbia provveduto ad attivare la procedura estintiva dei reati di cui all'art. 228, D.Lgs. 101/2020, una volta emesse e notificate le prescrizioni al trasgressore, dovrà essere fornita adeguata informazione agli enti competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). Tale informazione dovrà essere fornita in occasione della trasmissione della Relazione di sintesi (a cura del RUO RA) che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 228, D.Lgs. 101/2020 riportando il contenuto delle prescrizioni ed esplicitando quali siano da ritenersi anche quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.

A tal fine, la relazione di sintesi dovrà essere integrata con formule del tipo riportato a seguire:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi dell'art. 228, D.Lgs. 101/2020, con Verbale n. delad impartire al/ai contravventore/i le seguenti prescrizioni ai fini dell'eliminazione dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di potenziale pericolo ovvero della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose:

- a.
- b.
- c.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni (.....) a far data dalla notifica del verbale perfezionatosi in data

Si segnala altresì che il contenuto delle suddette prescrizioni (o delle prescrizioni di cui ai punti) è da considerarsi quale proposta di ARPAT anche ai fini dell'attivazione da parte di codesto ente degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o di adozione degli altri provvedimenti amministrativi di competenza ritenuti necessari.

In ogni caso, a seguito delle verifiche di competenza, sarà cura di ARPAT fornirvi comunicazione circa l'ottemperanza delle prescrizioni da parte del contravventore.

Ai fini di garantire agli enti di cui sopra, le opportune informazioni circa gli esiti delle procedure estintive dei reati attivate da ARPAT, dovranno altresì essere informati circa:

- eventuali proroghe dei termini per l'adempimento delle prescrizioni;
- ottemperanza/non ottemperanza alle prescrizioni.

Nel caso in cui ARPAT abbia provveduto ad accertare lo spontaneo adempimento del contravventore e lo abbia contestualmente ammesso al pagamento della sanzione in sede

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

amministrativa (ovvero abbia provveduto all'ammissione al pagamento per reato esaurito) se ne darà atto nella Relazione di sintesi da inviare agli enti competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). In questo caso potranno essere formulate del tipo:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi dell’art. 228, D.Lgs. 101/2020, con Verbale n.del ad accertare l’avvenuta spontanea attuazione da parte del contravventore degli adempimenti che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto per l’estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di potenziale pericolo/prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e pertanto si è provveduto ad ammetterlo al pagamento della sanzione in sede amministrativa”.

Oppure:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi dell’art. 228, D.Lgs. 101/2020, con Verbale n.del ad ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in sede amministrativa in quanto la condotta accertata è attualmente esaurita e non si ravvisano prescrizioni da impartire non risultando effetti da rimuovere, né situazioni di potenziale pericolo o attività potenzialmente pericolose da far cessare”.

In tali ipotesi, non essendo state impartite prescrizioni da adempiere, non saranno necessarie altre comunicazioni agli enti.

ALLEGATO 4 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3/2023

Note ad uso interno per la compilazione dei moduli (da eliminare in fase di redazione degli atti)

-
- i Si ricorda che nel caso di invio PEC, ai sensi dell'art. 168 C.p.p. come modificato dal D.lgs. 150/2022, la prova dell'avvenuta notificazione è fornita dalla ricevuta di consegna elettronica (non è necessario compilare la relata di notificazione). Invece, nel caso di notificazione con consegna personale (in mani proprie) direttamente al trasgressore o presso la casa di abitazione a persona che conviva con il trasgressore, ovvero al difensore/altro domiciliatario, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dalla relata sottoscritta dal ricevente (oltre che dal notificatore). Nel caso di notifica con consegna al portiere o a chi ne fa le veci (dell'abitazione/luogo dove si esercita l'attività lavorativa), ai fini della prova dell'avvenuta notifica oltre alla relata da questi sottoscritta, la prova è fornita dall'avviso di ricevimento della raccomandata (semplice) con cui il notificatore dà notizia al trasgressore dell'avvenuta consegna. (v. più ampiamente par. 6.1 della circolare).
- ii Tale modello dovrà essere utilizzato in caso di accertamento di illeciti per i quali, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 101/2020, ARPAT non ha una competenza diretta al controllo (v. par. 9, punto 2 della Circolare).
- iii Si ricorda che ai sensi dell'art. 168 C.p.p. come modificato dal D.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) nel caso si proceda a notificazione con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione, **pertanto è possibile omettere la compilazione della relata**. In questi casi, **la prova dell'avvenuta notifica è fornita dalla ricevuta di consegna elettronica la cui emissione dovrà sempre essere verificata su Freedocs (tracciamenti > spedizioni) da parte del personale notificatore (UPG operanti)**. Si ricorda che la possibilità di omettere la relata vale solo per le notificazioni relative a illeciti penali, non essendo stata introdotta, al momento, per la notificazione dei verbali di contestazione degli illeciti amministrativi.
- iv Riportare il n. di iscrizione nel registro delle CNR (il numero dovrebbe risultare dal Portale NDR a seguito dell'iscrizione della CNR nell'apposito registro). Tale riferimento dovrà inoltre essere riportato in tutte le successive comunicazioni alla Procura di riferimento. Nel caso in cui non sia stato comunicato, si consiglia di esplicitarlo, anche mediante apposita nota da aggiungere in calce al documento.
- v V. nota iii.
- vi Si consiglia di precompilare a cura di ARPAT i dati relativi al Verbale.
- vii V. nota iii.
- viii Si consiglia di precompilare a cura di ARPAT i dati relativi al Verbale.
- ix V. nota iii.
- x Si consiglia di precompilare a cura di ARPAT i dati relativi al Verbale.
- xi V. nota iii.

**ALLEGATO 5 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA CIRCOLARE

Riferimenti normativi	Titolo
Legge 22 maggio 2015, n. 68	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale
Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito con Legge 29 giugno 2022. n. 79	Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101	Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447	Codice di procedura penale
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82	Codice dell'amministrazione digitale
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221	Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Legge 20 novembre 1982, n. 890	Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

**ALLEGATO 5 ALLA CIRCOLARE DISPOSITIVA DEL DIRETTORE
TECNICO N. 3/2023**

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2	Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge quadro sulle aree protette
D.M. 27 aprile 2010	Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137